




**“ESTINZIONE DELLE SOCIETA’  
EFFETTI IN AMBITO TRIBUTARIO  
E  
CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA  
SEZIONI UNITE DELLA  
CORTE DI CASSAZIONE E  
DELLA CORTE COSTITUZIONALE”**

## **DISCIPLINA ANTE-RIFORMA**

**Nella vecchia formulazione l'art. 2456 c.c. stabiliva:**

- 1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese**
- 2. Dopo la cancellazione della società i creditori sociali non soddisfatti possono fare valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi**





# **DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA POST-RIFORMA**

**LIBRO V DEL LAVORO - TITOLO V DELLE SOCIETÀ - CAPO III DELLA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO**

**Art. 2312 - Cancellazione della società**

**1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.**

**2. Dalla cancellazione della società i creditori sociali, che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.**

**3. Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.**

**4. Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.**

**LIBRO V DEL LAVORO - TITOLO V DELLE SOCIETÀ - CAPO  
IV DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE**

**Art. 2324 - Cancellazione della società**

**Salvo il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 2312 nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione**

# **DISCIPLINA E GIURISPRUDENZA POST-RIFORMA**

**D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 in vigore dal 1 gennaio 2004**

**Art. 2495 c. c. che ha sostituito il previgente art. 2456 c.c.:**

**“1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.**

**2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”.**

**Cancellazione**



**Estinzione  
Natura costitutiva**

**Presenza di  
rapporti giuridici**



**I creditori sociali non  
soddisfatti possono far  
valere i loro crediti  
nei confronti dei soci**

## **CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE**

**Lo scioglimento e la successiva cancellazione della società dal registro delle imprese non sono sufficienti a determinare l'estinzione giuridica ma occorre che siano esauriti tutti i rapporti giuridici ed ogni controversia giudiziale.**

EX MULTIS: Cass., sent. 5 gennaio 2007, n. 646; Cass., sent. 2 marzo 2006, n. 4652; Cass., sent. 12 giugno 2000, n. 7972; Cass., sent. 23 maggio 2006, n. 12114; Cass., sent. 24 settembre 2003, n. 14147.

**Applicazione generalizzata e retroattiva della norma, la cancellazione della società (di capitali o di persone) dal registro delle imprese determina la sua irreversibile estinzione a prescindere dall'eventuale esistenza di rapporti non ancora definiti che ne risulterebbero, anzi, travolti.**

EX MULTIS: Cass., sent. 15 ottobre 2008, n. 25192; Cass., sent. 18 settembre 2007, n. 19347; Cass., sent. 28 agosto 2006, n. 18618.

**CASS., SEZIONI UNITE**  
**SENTENZA 22 FEBBRAIO 2010,**  
**NN. 4060, 4061, 4062**

# PRINCIPI DI DIRITTO

## ESTINZIONE DELLE SOCIETA'



**La cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali ne comporta l'estinzione, indipendentemente dall'esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti**

## RETROATTIVITA' DELL'ART. 2495 C.C.



**L'art. 2495 c.c. è una norma innovativa e ultrattiva, che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), ferma peraltro in tal caso l'operatività dell'estinzione, non dall'iscrizione, ma dalla data anzidetta**

# PRINCIPI DI DIRITTO

## ESTENSIONE ALLE SOCIETA' DI PERSONE



**Anche per le società di persone, pur avendo in tal caso l'iscrizione nel registro delle imprese natura meramente dichiarativa, con la pubblicizzata cancellazione si realizza il venir meno della loro capacità e della loro legittimazione negli stessi limiti temporali sopra indicati, anche se perdurino rapporti o azioni di cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costitutivi della cancellazione delle società di capitali.**

# **EFFETTI DELL'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO**

## **ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ**

**Viene meno la legittimazione  
attiva e passiva della società**

**PERDITA DELLA  
SOGGETTIVITA' GIURIDICA  
DELL'ENTE**

**L'Ufficio non potrà emettere o notificare atti impositivi o anche solo istruttori (inviti a comparire; P.V.C., ecc.), nei confronti di un soggetto estinto.**

**GLI ATTI CHE COMUNQUE  
VENISSERO COSÌ EMANATI E  
NOTIFICATI SONO  
GIURIDICAMENTE INESISTENTI  
E PRIVI DI OGNI EFFETTO  
GIURIDICO**

# EFFETTI DELL'ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ NEL DIRITTO TRIBUTARIO

Segue

## ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ

### ATTO IMPOSITIVO INTESTATO E NOTIFICATO AD UNA SOCIETÀ ESTINTA,

il ricorso:

- non potrà essere ritualmente proposto, né dalla società, che non esiste, né dall'ex liquidatore della società estinta.

- Va legittimamente proposto dal soggetto al quale l'atto è stato consegnato - SOGGETTO CHE NE HA INTERESSE - socio consegnatario e/o ex liquidatore se ex socio unitamente agli altri soci

→ INAMMISSIBILITÀ  
DEL RICORSO

→ VERRÀ RILEVATO IL  
DIFETTO DI  
LEGITTIMAZIONE  
PASSIVA A CAUSA  
DELL'INTERVENUTA  
ESTINZIONE DELLA  
SOCIETÀ

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**Cass., Ord. 20 febbraio 2013, n. 4248**

**“La cancellazione della società dal registro delle imprese (successiva alla modifica dell'articolo 2495 c.c. recata dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003) ha determinato l'estinzione della relativa soggettività giuridica e, quindi, la perdita di qualunque potere rappresentativo in capo alla persona che tale potere aveva avuto fino al momento di detta cancellazione. Questa Corte ha infatti già avuto modo di precisare, con la sentenza 29242/08, ... nel caso in cui la cancellazione sia stata eseguita dopo la notifica dell'atto di appello e tuttavia l'evento non sia stato dichiarato in quel giudizio, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione, promosso dal liquidatore avverso la sentenza nel frattempo emessa, in ragione della perdita della capacità processuale attuata in capo a tale soggetto, il quale risulta privo del potere di rilasciare la procura, affetta dunque da nullità. ... essendo venuto meno ogni potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. ... Si propone quindi al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché proposto da soggetto non legittimato”.**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

### **ATTENZIONE - SOCIETA' DI PERSONE**

**CASS., sent. 5 dicembre 2012, n. 21773**

**"Orbene - come questa Corte ha più volte avuto modo di precisare - la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, al pari di quanto avviene con riferimento ad una società di capitali, determina - per effetto della novella suindicata, che ha attribuito alla cancellazione della società un'efficacia costitutiva - l'estinzione del soggetto giuridico, all'atto stesso della cancellazione, e la perdita della sua capacità processuale, ai sensi del novellato art. 2495 c.c., comma 2 (Cass. SS.UU., sent. n. 4060/10; Cass. sent. n. 9032/10; n. 20878/10).**

**Da tale premessa di principio, operabile sul piano del diritto sostanziale, discende, sul piano processuale, che nei processi in corso nei confronti della società - anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore - LA LEGITTIMAZIONE SOSTANZIALE E PROCESSUALE, ATTIVA E PASSIVA, SI TRASFERISCE AI SOCI, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., siano stati, o meno, i medesimi partecipi ai gradi precedenti del processo (Cass. 9110/12).**

**- SEGUE -**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**- SEGUE -**

**Nè siffatta legittimazione, nella specifica materia concernente l'accertamento del reddito di partecipazione dei soci di società di persone, può incontrare il limite costituito dall'effettiva riscossione, da parte dei soci stessi, di somme in base al bilancio finale di liquidazione, a norma dell'art. 2495 c.c., comma 2; vicenda questa che - secondo l'interpretazione della succitata disposizione data da questa Corte - funziona, non soltanto come limite normativo alla responsabilità del socio, quanto ai debiti sociali, ma anche come condizione stessa per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società (cfr. Cass. 7676/12).**

**Siffatta vicenda sostanziale, che condiziona - sul piano processuale - l'assunzione della qualità di erede universale dell'ente in capo al socio, sconta, per vero, in subiecta materia, le implicazioni derivanti dal "principio di trasparenza" di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, in forza del quale il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce comunque, ai fini Irpef, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di una presunzione di effettiva percezione (Cass. 14926/11). E ciò - si badi - anche nel caso in cui - come nella specie - oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale sia l'atto impositivo emesso nei confronti della società, e non dei singoli soci.**

**- SEGUE -**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**- SEGUE -**

**Ne discende che - a differenza di quanto si verifica sul piano civilistico, in caso di estinzione della società conseguente a cancellazione, ai sensi dell'art. 2495 c.c., in cui la qualità di successore dell'ente si radica in capo al socio per effetto della percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione - in materia tributaria, e CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL'ACCERTAMENTO DEL REDDITO DA PARTECIPAZIONE IN UNA SOCIETÀ DI PERSONE, LA SUDETTA QUALITÀ DI SUCCESSORE UNIVERSALE DELL'ENTE SI RADICA, IN CAPO AL SOCIO, PER IL FATTO STESSO DELL'IMPUTAZIONE AL MEDESIMO DEL REDDITO DELLA SOCIETÀ, in forza del menzionato principio di trasparenza D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5. Con la conseguenza che I SOCI ASSUMONO, in materia, LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA E PASSIVA ALLA LITE INSTAURATA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ (con, o senza, la partecipazione originaria anche dei soci stessi) PER EFFETTO DELLA MERA ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ MEDESIMA PER CANCELLAZIONE, e senza che - ovviamente - si ponga alcun problema di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente ormai estinto.**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

### **ED ANCORA - SOCIETA' DI PERSONE**

**CASS., sent. 1 ottobre 2014, n. 20704**

#### **SNC CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE - NOTIFICA AL SOCIO - SUSSISTE**

**"... la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, c.c. per i debiti della società in nome collettivo, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Ne consegue che il socio, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società.**

**- SEGUE -**

**- SEGUE -**

**Pertanto, una volta escusso inutilmente - per incapienza in relazione al credito azionato o per altre cause (chiusura della sede, impossibilità di notifica, ecc.) - il patrimonio della società, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto non impugnato, ed anche della cartella di pagamento, rimasta inadempita, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata. Con la conseguenza che contro tale avviso di mora il socio può ricorrere ai sensi dell'art. 19, terzo comma, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, impugnando congiuntamente gli atti presupposti (cfr. Cass. nn. 6260/2001; 10093/2003; 10584/2007; 10267/2008). ... nessun autonomo ed ulteriore titolo prodromico alla riscossione delle somme dovute dalla S. s.n.c. andava notificato.**

**- SEGUE -**

**- SEGUE -**

... il, beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva ... **Ne discende - con specifico riferimento al debito di imposta - che il beneficio in questione non osta all'emissione e alla notifica al socio stesso, quale il coobbligato solidale della società, di una cartella di pagamento, configurandosi quest'ultima non come atto esecutivo, bensì come atto conclusivo di un "iter" strumentale alla formazione del titolo esecutivo e all'esercizio dell'azione forzata (Cass. n. 49/2014)".**

**NOTIFICA DEGLI ATTI IMPOSITIVI  
INTESTATI  
A SOCIETA' ORMAI ESTINTE**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**Cass., ord. 17 dicembre 2013, n. 28187**

### **LIQUIDATORE - INTERESSE AD IMPUGNARE**

**“Ciò premesso, va rilevato che il ricorso introduttivo non poteva essere proposto in primo grado dalla Dorval il 13 maggio 2008 unicamente sotto il profilo dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione fiscale mediante il pagamento delle imposte, dal momento che essa non esisteva più, essendo stata cancellata - com'è pacifico - dal registro delle imprese addirittura il 30.11.2005, e quindi circa tre anni prima, mentre invece la cartella di pagamento era stata notificata diverso tempo dopo. Quindi si tratta di nullità assoluta delle sentenze di primo e secondo grado, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per carenza di legittimazione attiva della parte privata "ab origine" per quel verso. Infatti, com'è ormai pacificamente noto, la domanda giudiziale introdotta dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese è IMPROPONIBILE. ...**

**SEGUE -**



**- SEGUE -**

**... D'altro canto però va puntualizzato che nemmeno la cartella di pagamento poteva essere spiccata più a carico della Dorval, ormai inesistente, con la conseguenza che, ancorché l'ex liquidatore S.A. non avesse eventualmente impugnato la medesima, nessun pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che alcuna esecuzione forzata era possibile promuovere a carico della società estinta. D'altro canto ciò doveva comportare la rilevabilità d'ufficio, da parte dei giudici di merito, e segnatamente di quello di appello, della nullità di quell'atto impositivo, posto che era stato investito della relativa questione, inerente alla carenza di legittimazione. Tuttavia è d'uopo osservare che, in virtù del principio costituzionale del diritto alla difesa, posto che un soggetto venga attinto da un provvedimento in astratto pregiudizievole, in proprio o nella qualità di legale rappresentante di un ente ormai inesistente, come nel caso in esame, qualunque atto che costituisca opposizione nell'ambito dell'esercizio del diritto medesimo, non può essergli denegato, con la conseguenza perciò che il ricorso introduttivo poteva essere accolto solamente sotto questo profilo nella fattispecie".**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI CATANIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	IMPALLOMENI	FILIPPO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GAGLIANO	FILIPPO	Relatore
<input type="checkbox"/>	RUSSO	ISIDORO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 7415/12  
depositato il 04/07/2012

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 29320120021548479 IVA-ALTRO 2008  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

difeso da:

C/ AVV. ,

95100 CATANIA

proposto dal ricorrente:

N G

GIA' LIQUIDATORE DELLA "R: S.R.L."

VIA N. 98039 TAORMINA ME

difeso da:

FERRARI DOTT. CARLO

VIA EDMONDO DE AMICIS N.74 95126 CATANIA CT

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 7415/12

UDIENZA DEL

28/11/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

293/01/13

PRONUNCIATA IL:

26/11/2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25/02/2013

Il Segretario



Il Signor N G ,rappresentato e difeso giusta procura a margine, ricorre contro la Seri Sicilia Spa avverso la cartella di pagamento n. 239201200215484 79 nonché del ruolo presupposto n. 2012/550148,reso esecutivo in data 31/01/2012.

La cartella impugnata, di € 689.573,88, afferente IRES ed IVA anno 2008, veniva emessa nei confronti della società " R ' S.R.L. in liquidazione volontaria",e notificata ai sensi dell'art. 140 del cpc,con deposito dell'atto presso la casa comunale ed invio della raccomandata con a.r all'attuale ricorrente N G e ciò dopo che il messo notificatore, in data 16/04/2012 non era stato in grado di notificare l'atto presso l'ultima sede della società, che in data 05/08/2011,concluse le operazioni di liquidazione e del deposito del bilancio finale,ai sensi dell'art. 2492,co.2 del cod.civ,veniva cancellata dal Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Catania in ottemperanza a quanto disposto dall.art. 2495 del cod.civ.

La parte,in quanto già liquidatore della società e consegnatario dell'atto opposto,avendone l'interesse,ricorre chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, ed eccepisce il difetto di legittimazione passiva della società in relazione all'atto medesimo,essendo stata cancellata dal Registro delle Imprese a far data dal 05/08/2011.



La difesa del ricorrente all'uopo richiama il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 4060/4061/4062 del 22/02/10 con cui *“viene definitivamente riconosciuto l'effetto estintivo del soggetto giuridico società in seguito alla sua cancellazione dal registro delle imprese”*

La parte inoltre eccepisce la nullità della cartella per l'inesistenza giuridica della notifica in quanto effettuata nei confronti di un soggetto non più esistente ed a persona che al tempo della notifica, non aveva più alcun rapporto di rappresentanza organica con la società.

La Serit Spa, costituitasi con nota depositata in data 08/11/12 eccepisce l'inammissibilità del ricorso proposto dal liquidatore *“ poiché in capo a quest'ultimo, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, si determina, quale conseguenza connaturata all'effetto estintivo, la perdita della capacità processuale del liquidatore”*.

Il Collegio osserva che il ricorso si appalesa fondato e conseguentemente meritevole di accoglimento.

Preliminarmente il Collegio esamina l'eccezione di inammissibilità posta dalla difesa della Serit Spa, che respinge in quanto infondata.



Infatti al ricorrente, già liquidatore della società destinataria dell'atto impugnato, veniva inviata la raccomandata con cui il messo comunicava l'avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 140 del cod.civ.

Ora, a parte che nell'atto era indicata solamente la società e non il legale rappresentante, e pertanto la raccomandata prevista dall'art. 140 del cod.civ non andava trasmessa al domicilio del rappresentante legale, qualora ancora lo fosse, ma appare ancora più grave ed contraddittoria l'eccezione formulata dalla difesa della Serit quando riconosce l'avvenuta cancellazione della società ed in conseguenza la perdita della capacità processuale in capo al ricorrente.

Sostanzialmente il Concessionario riconoscendo l'estinzione del soggetto passivo e in conseguenza la perdita di ogni riferimento di rappresentatività del soggetto stesso, pone in dubbio l'esistenza degli atti posti in essere successivamente alla cancellazione.

Bene ha fatto quindi il ricorrente ad opporsi.



E' certo che per la fattispecie in esame è palese il difetto di legittimazione passiva della società destinataria dell'atto impugnato e che in conseguenza, è giuridicamente inesistente la notifica, in quanto effettuata nei confronti di soggetto non più legittimato a riceverla l'atto né in qualità di rappresentante legale, in quanto non lo era, e neppure in qualità di consegnatario.

La stessa Serit che con le proprie controdeduzioni conferma tali conclusioni.

In ordine poi alla principale eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva è bene ricordare come l'art. 2495, comma 2, c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 6/2003 ed in vigore dal 1 gennaio 2004 sostituendo il previgente art. 2456 c.c., sancisce l'estinzione della società al momento dell'iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, indipendentemente dall'esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti sociali: trattasi di norma innovativa e non interpretativa, che vale quindi solo per l'avvenire, ma, con riferimento alle cancellazioni avvenute prima del 1 gennaio 2004.

In realtà, l'interpretazione della nuova formulazione dell'articolo 2495 è stata oggetto di dibattito in giurisprudenza.



Nel regime precedente alle modifiche della riforma del diritto societario (Dlgs 6/2003), la Cassazione aveva ritenuto che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese non determinasse l'estinzione della società, laddove non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici sia attivi che passivi.

Dunque, in particolar modo per i rapporti pendenti, la società non perdeva la propria legittimazione, sia attiva che passiva (Cassazione, 646/2007 e 3221/1999). Ma, dopo la riforma dell'articolo 2495 del Codice civile, alcune pronunce della Cassazione hanno affermato che l'effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese doveva ritenersi di carattere costitutivo, con il risultato dell'estinzione irreversibile della società, anche in presenza di rapporti non ancora definiti.

E tale modifica si doveva ritenere operativa non solo per le società di capitali ma anche per quelle di persone (Cassazione, 4060/2010).

Il contrasto giurisprudenziale è stato risolto dalle sezioni unite della Suprema corte (con le pronunce 4060, 4061 e 4062/2010), che hanno affermato il principio della natura «innovativa» e «ultra-attiva» dell'articolo 2495 del Codice civile, con esclusione dell'efficacia costitutiva per le sole società commerciali di persone.

In conseguenza, considerato che la società era stata cancellata dal registro delle imprese a far data dal 05/08/2011, è acclarato che il 16/04/2012, data di notifica, il soggetto passivo, persona giuridica, destinatario dell'atto impugnato, non era più in essere e che in conseguenza la notifica comunicata al ricorrente è inesistente in quanto rivolta a soggetto che a causa dell'estinzione della società non poteva più rappresentarla.

Le spese seguono la soccombenza

**P.Q.M.**


**La Commissione accoglie il ricorso, in conseguenza annulla la cartella impugnata. Condanna la Serit Spa alle spese di giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila) in assenza di notula.**

**Così deciso in Catania 26 Novembre 2012**

**Il Relatore**



**Il Presidente**





# **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

### **IN CONFORMITA' ALLA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE:**

- Cass., sent. 26/10/2012, n. 18434 (estensione alle soc. di persone);**
- Cass., sent. 13/10/2010, n. 21195;**
- Cass., sent. 3/11/2011, n. 22863;**
- Cass., sent. 11/02/2010, n. 3107;**
- Cass., sent. 5/11/2010, n. 22548;**
- CTR Potenza, sentt. 11/10/2012, nn. 113, 116;**
- CTR Milano, sent. 3/06/2014, n. 2927; n. 27/2012; CTR Lombardia, sent. n. 152/2013**
- CTP Messina, sent. 28/03/2012, n. 296;**
- CTP Potenza, sent. 5/06/2012, n. 83;**
- CTP Enna, sent. 28/12/2011, n. 519;**
- CTP Milano, sent. 21/11/2013, n. 396; sent. 14/03/2011, n. 94; sent. 15/06/2011, n. 79;**
- CTP Genova, sent. 3/02/2011, n. 32;**
- CTP Emilia, sentt. 30.09.2014. n. 423/424; sent. 4/06/2010, n. 88;**
- CTP Treviso, sent. 2/09/2010, n. 83; CTP Genova, sent. n. 66/13/10**



**CASS., SEZIONI UNITE**  
**Sentenze 12 marzo 2013,**  
**nn. 6070, 6071, 6072.**

**UNA LETTURA CRITICA**

# **QUESTIONI CONTROVERSE**

# QUESTIONI CONTROVERSE

**EFFETTI  
SOSTANZIALI**

**PERDITA DELLA SOGGETTIVITA'  
GIURIDICA DELLA SOCIETA'**

**ALCUNA  
SUCCESSIONE IN  
CAPO AI SOCI**

Cass, sent. n. 11968/2012

Cass, sent. n. 7327/2012

Trib. Prato, sent. 18.11.2010

**SUCCESSIONE IN  
CAPO AI SOCI**

Cass., sent. n. 7679/2012

Cass., sent. n. 14880/2012

Cass., sent. n. 17637/2012

Cass., sent. n. 9110/2012

# QUESTIONI CONTROVERSE

## EFFETTI PROCESSUALI

### ESTINZIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIO

**Estinzione del giudizio per  
CESSATA MATERIA del  
contendere?**

CTP Catania, sent. n. 80/2011  
CTP Catania, sent. n. 216/2011  
CTR Potenza, sentt. nn. 113, 116/2012  
CTP Messina, sent. n. 296/2012  
CTP Potenza, sent. n. 83/2012  
CTP Enna, sent. n. 519/2011

**INTERRUZIONE DEL  
PROCESSO EX ART. 40 -  
D.LGS. N. 546/92?**

CTP Catania, sent. n. 30/2012  
Trib. Verona, sent. 30.05.2011  
Trib. Nola, ord. 18.04.2011  
Trib. Torino, sent. 17.05.2010, n. 3380  
Trib. Torino, sent. 11.06.2008

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

### **ORD. DI RIMESSIONE AL PRIMO PRESIDENTE DELLA SUPREMA CORTE**

**Cass., ord. 18 giugno 2012, n. 9943**

**“per risolvere la questione degli effetti della cancellazione della società nei processi in corso, nei quali essa è costituita, soprattutto se i difensori non abbiano notificato o comunicato in udienza, nel giudizio di merito, la perdita della capacità giuridica della parte societaria”, stante “la particolare importanza di massima della questione stessa in assenza di successori automaticamente individuabili del soggetto venuto meno”**

# QUESTIONI CONTROVERSE

**EFFETTI  
SOSTANZIALI**

**EFFETTI  
PROCESSUALI**

**ESIGENZE  
CONTRAPPOSTE**

**DARE CERTEZZA AI  
RAPPORTI GIURIDICI**

**PROTEGGERE I  
CREDITORI DELLA  
SOCIETA' CANCELLATA ED  
ESTINTA**

**CASS. SS. UU., sent. 12.03.2013, nn. 6070, 6071, 6072**



**CASS., SEZIONI UNITE**  
**Sentenze 12 marzo 2013,**  
**nn. 6070, 6071, 6072.**

**UNA LETTURA CRITICA**

## **NUOVI PRINCIPI DI DIRITTO**

**"La corte è chiamata a prendere posizione su un nodo tematico - gli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, dopo la riforma organica del diritto societario attuata dal d.lgs n. 6 del 2003 "**

**PIANO SOSTANZIALE**

- Rapporti/Residui passivi**
- Rapporti/Residui attivi**

**PIANO PROCESSUALE**

- Processi in corso**
- Passaggio al grado successivo del giudizio**

## **NUOVI PRINCIPI DI DIRITTO**

**"Giova dir subito che non v'è ragione per rimettere qui in discussione i principi in quelle sentenze [SS. UU. nn. 4060, 4061, 4062 del 2010, n.d.r.] affermati, dalle quali occorre invece partire, ..."**

**CANCELLAZIONE DAL REGISTRO  
DELLE IMPRESE**



**ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**



**SOCIETA' DI PERSONE**

## RAPPORTI SOCIALI ORIGINARI

**“rapporti originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, che tuttavia non siano stati definiti nella fase della liquidazione:**

- **“residui non liquidati” (trascurati durante la liquidazione);**
- **“sopravvenienze” (esistenza scoperta in seguito)”.**

### RAPPORTI/ RESIDUI PASSIVI

**“cioè quelli implicanti l’esistenza di obbligazioni gravanti sulla società ... debiti sociali rimasti insoddisfatti”**

**Es. Debiti v/Erario**

### RAPPORTI/RESIDUI ATTIVI

**“in forza dei quali prima della cancellazione la società poteva vantare diritti”**

#### MERE PRETESE DIR. ILLIQUIDI

**Es. Crediti da risarcimento danni extracontrattuali**

#### DIRITTI NON INDIC. IN BIL. FIN. LIQU.

**Es. Richiesta di rimborso di imposta (Circ.A.E. n. 77/E/11)**

**PRINCIPI DI DIRITTO**  
**Profili di diritto sostanziale:**  
**RAPPORTI/RESIDUI PASSIVI**

## **PRINCIPI DI DIRITTO**

### **Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi**

**“Il citato art. 2495, comma 2, ... stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. ... Un'analoga disposizione è dettata, per le società in nome collettivo, dal pure già citato art. 2312, comma 2, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali. La stessa regola si ripropone per la società in accomandita semplice, ma l'ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione, l'accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota di liquidazione (art. 2324)”.**

**- SEGUE -**

## **PRINCIPI DI DIRITTO**

### **Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi**

**- SEGUE -**

**"Lo scarno tessuto normativo cui s'è fatto cenno NON sembra autorizzare la conclusione che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo. Se così fosse, si finirebbe col consentire al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui ... Ipotizzare - come pure si è fatto da taluni - che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori; sacrificio che non verrebbe sanato dalla possibilità di agire nei confronti dei soci, alle condizioni indicate dalla citata disposizione ..."**

**- SEGUE -**

## **PRINCIPI DI DIRITTO**

### **Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi**

**- SEGUE -**

**"... deve escludersi che la cancellazione dal registro, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore, determini al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi, è del tutto naturale immaginare che questi debiti si trasferiscano in capo a dei successori e che, pertanto, la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliano rifiutare improprie suggestioni antropomorfiche derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica".**

# PRINCIPI DI DIRITTO

## Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

**ESTINZIONE  
DELLA SOCIETA'**

**Non comporta  
l'estinzione dei debiti  
ancora insoddisfatti**

**Non si realizza alcuna  
cessata materia del  
contendere**

**“La ratio della norma ... nell'intento d'impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto. Ma questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, SALVO i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati”.**



I debiti residui della società si trasferiscono in capo ai soci per effetto di un meccanismo successorio, salvo i limiti dell'art. 2495 C.c.

**“Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori (sembra dubitarne Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, ma in base ad una motivazione in buona parte imperniata sulla disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, comma 3, operante solo nello specifico settore del diritto tributario). Puntualmente autorevole dottrina ha affermato che la responsabilità dei soci trova giustificazione nel "carattere strumentale del soggetto società: venuto meno questo, i soci sono gli effettivi titolari dei debiti sociali nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto".**

# PRINCIPI DI DIRITTO

## Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi

**"... il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro NON si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, MA *s'identifica col medesimo debito che faceva capo alla società*, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica (si veda, in argomento, Cass. 3 aprile 2003, n. 5113). ... Come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore non estingue il debito, ma innesca un meccanismo successorio nell'ambito del quale le ragioni del creditore sono destinate ad essere variamente contemperate con quelle degli eredi, così, quando il debitore è un ente collettivo, non v'è ragione per ritenere che la sua estinzione (alla quale, a differenza della morte della persona fisica, concorre di regola la sua stessa volontà) non dia ugualmente luogo ad un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, che coinvolge i soci ed è variamente disciplinato dalla legge a seconda del diverso regime di responsabilità da cui, pendente societate, erano caratterizzati i pregressi rapporti sociali".**

**ESTINZIONE DELLA  
SOCIETA' = MORTE  
PERSONA FISICA**




**MECCANISMO  
SUCCESSORIO**



**SOCI**



**DEBITI RESIDUI**



**“... alla tesi - pure in sè certamente plausibile - che limita il descritto meccanismo successorio all'ipotesi in cui i soci di società di capitali (o il socio accomandante della società in accomandita semplice) abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ravvisandovi una condizione da cui dipenderebbe la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società (tesi propugnata da Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679, nonché da Cass. 9 novembre 2012, n. 19453), sembra da preferire quella che individua invece sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione (anche, come si dirà, ai fini processuali), fermo però restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità cui s'è fatto cenno”.**

**Medesimo debito che  
faceva capo alla società**

**Temperato dal diverso  
regime di responsabilità**

**“Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori, del resto, per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione. Infatti, se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, ciò evidentemente vuol dire che vi sarebbe stata comunque incapacienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare”.**

**“Il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il suaccennato limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sul requisito dell'interesse ad agire (ma si tenga presente che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto, ad esempio in funzione dell'escussione di garanzie) ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo”.**

## **PRINCIPI DI DIRITTO**

### **Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi**

**“Della correttezza della ricostruzione sistematica dell'istituto in termini (almeno lato sensu) successivi è d'altronde lo stesso legislatore a fornire un indizio assai significativo, disponendo che la domanda proposta dai creditori insoddisfatti nei confronti dei soci possa essere notificata, entro un anno dalla cancellazione della società dal registro, presso l'ultima sede della medesima società (art. 2495 cit., comma 2, ultima parte). ... Importa notare come il legislatore, inserendo siffatta previsione processuale nel corpo di un articolo del codice civile, si sia palesemente ispirato all'art. 303 c.p.c., comma 2, ... testimonianza evidente di una visione in chiave successoria del meccanismo in forza del quale i soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti della società estinta”.**

**- SEGUE -**

## **PRINCIPI DI DIRITTO**


### **Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi**

**- SEGUE -**

**"Ed è appena il caso di aggiungere che, per ovvie ragioni di coerenza dell'ordinamento, la medesima conseguenza sistematica non potrebbe non esser tratta anche per quel che concerne gli effetti successori della cancellazione dal registro di una SOCIETÀ DI PERSONE che non abbia liquidato interamente i rapporti pendenti, quantunque a questo tipo di società non si applichi la speciale disposizione del citato art. 2495, comma 2".**

# **PRINCIPI DI DIRITTO**

## **Profili di diritto sostanziale: Rapporti passivi**



**PRINCIPI DI DIRITTO**  
**Profili di diritto sostanziale:**  
**RAPPORTI/RESIDUI ATTIVI**

**ESTINZIONE SOCIETA'**



**RESIDUI ATTIVI**



**MERE PRETESE  
DIRITTI DI CREDITO  
ILLIQUIDI O INCERTI**



**“Cui ancora non corrisponde la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito”**



**SI INTENDONO RINUNCIATI**

**DIRITTI E BENI NON  
COMPRESI NEL BILANCIO  
DI LIQUIDAZIONE**



**“si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti)”**



**SUCCESSIONE IN CAPO AI SOCI**

## **PRINCIPI DI DIRITTO**

### **Profili di diritto sostanziale: Residui attivi**

#### **PER CUI:**

**"Il subingresso dei soci nei debiti sociali, sia pure entro i limiti e con le modalità cui sopra s'è fatto cenno, suggerisce immediatamente che anche nei rapporti attivi non definiti in sede di liquidazione del patrimonio sociale venga a determinarsi un analogo meccanismo successorio. Se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione".**

## **GIURISPRUDENZA**

**CASS., sent. 26.05.2014, n. 11753**

### **CANCELLAZIONE - EFFETTI ESTINTIVO DELLA SOCIETÀ - LIMITI - RESIDUI ATTIVI**

**“Le controricorrenti hanno eccepito, con le memorie ex art. 378 c.p.c., la sopravvenuta inammissibilità del ricorso della s.p.a. I poiché detta società nelle more del procedimento, e precisamente in data 11 aprile 2013, è stata cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura della liquidazione volontaria con il deposito del bilancio finale di liquidazione.**

**L'eccezione è fondata. Ai sensi dell'art. 2495 c.c., nel testo successivo alla riforma del diritto societario (d. lgs. n. 6/2003), la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società con il verificarsi di un fenomeno di tipo successorio rispetto ai rapporti giuridici facenti capo alla società estinta.**

**- SEGUE -**

**- SEGUE -**

**TALE FENOMENO**, tuttavia, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, **NON SI VERIFICA RISPETTO ALLE MERE PRETESE**, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e rispetto ai crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale di liquidazione richiederebbe un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. s.u. 12 marzo 2013, n. 6070 nonché Cass. 14 giugno 2013, n. 19394 resa tra le stesse parti del presente giudizio).

L'estinzione della società durante il giudizio di cassazione non dà luogo all'interruzione, incompatibile col principio dell'impulso d'ufficio che vige in tale giudizio. La rinuncia a liquidare la pretesa oggetto del giudizio, implicita nella richiesta di cancellazione, fa emergere, tuttavia, una sopravvenuta carenza di interesse che rende inammissibile il ricorso.

## **GIURISPRUDENZA**

### **TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, sent. 17.04.2013**

**"rilevato che con ricorso depositato ... il (cessato) liquidatore della SRL ... ha chiesto disporsi ex art. 2191 c.c. la cancellazione della iscrizione 12.11.2009 relativa alla cancellazione dal Registro delle imprese della srl, sul presunto rimborso di sanzione fiscale per euro ... disposto, dopo la cancellazione, da sentenza 28.3.2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, divenuta definitiva il 4.8.2012, e, dunque, come riconosciuto da provvedimenti di vari Giudici del Registro, della non ricorrenza delle condizioni di legge per la cancellazione della società, dato il non completamento della liquidazione quanto alla sopravvenienza attiva;**

**considerato che dopo la proposizione del ricorso è sopravvenuta la sentenza n. 6070/2013 delle S.U. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato il seguente principio:**

**- SEGUE -**



## **GIURISPRUDENZA**

**- SEGUE -**

**"Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;**

**- SEGUE -**

## **GIURISPRUDENZA**

**- SEGUE -**

**b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.";**

**- SEGUE -**



## GIURISPRUDENZA

**- SEGUE -**

**ritenuto che, alla luce del condivisibile chiarimento sistematico fornito da tale pronuncia delle Sezioni Unite, non vi sia spazio per l'accoglimento del ricorso, fondato sul presupposto della ricorrenza di una posta attiva non considerata nel bilancio finale di liquidazione, posta rispetto alla quale va appunto configurato il fenomeno successorio disegnato dalla Cassazione**"

**PRINCIPI DI DIRITTO:**  
**Effetti sul**  
**PIANO PROCESSUALE**

# PRINCIPI DI DIRITTO

## Effetti processuali

**ESTINZIONE SOCIETA'**



**EFFETTI PROCESSUALI**



**PROCESSI IN CORSO**



**PASSAGGIO AL GRADO  
SUCCESSIVO DEL GIUDIZIO**

**"Occorre ora spostare l'attenzione sul piano processuale, traendo le conseguenze di quanto appena detto.**

**E' del tutto ovvio che una società non più esistente, perchè cancellata dal registro delle imprese, non possa validamente intraprendere una causa, nè esservi convenuta".**

## **PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali**

### **PROCESSI IN CORSO**

**“Problemi più complicati si pongono però qualora la cancellazione intervenga a causa già iniziata.**

**In situazioni di tal fatta questa corte ha già in più occasioni avuto modo di affermare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società estinta (si vedano Cass. 15 aprile 2010, n. 9032; e Cass. 8 ottobre 2010, n. 20878), così come di quella proposta nei suoi confronti (Cass. 10 novembre 2010, n. 22830); e si è ritenuto che, nei processi in corso, anche se non siano stati interrotti per mancata DICHIARAZIONE DELL'EVENTO INTERRUPTIVO DA PARTE DEL DIFENSORE, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo (Cass. 6 giugno 2012, n. 9110; e Cass. 30 luglio 2012, n. 12796; si veda anche, per un'applicazione di tali principi mediata dalla peculiarità della normativa tributaria, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21773)”.**

**ART. 110 C.P.C -  
SUCCESSIONE NEL  
PROCESSO**

**Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto**

**“L'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio ... consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. (come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110). Tale disposizione contempla, infatti, non solo la "morte" (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi "altra causa" per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo”.**

**ART. 111 C.P.C -  
SUCCESSIONE A TITOLO  
PARTICOLARE NEL DIRITTO  
CONTROVERSO**

**1. Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.**

**2. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.**

**“Non parrebbe invece altrettanto plausibile, in simile circostanza, invocare il disposto del successivo art. 111: per la decisiva ragione che il fenomeno successorio di cui si sta parlando non è in alcun modo riconducibile ad un trasferimento tra vivi, o ad un trasferimento mortis causa a titolo particolare che postuli al tempo stesso l'esistenza di un diverso successore universale. Non v'è alcun soggetto diverso dal successore (cioè dai soci) nei cui confronti possa proseguire il processo di cui era parte la società frattanto cancellata dal registro”.**

**ART. 299 C.P.C - MORTE O  
PERDITA DELLA CAPACITA'  
PRIMA DELLA  
COSTITUZIONE**

**1. Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte ... il processo è interrotto, ...**

**“Stando così le cose, non v'è motivo per non ritenere applicabili a tale fattispecie le disposizioni dettate dall'art. 299 c.p.c. e segg., in tema di interruzione e di eventuale prosecuzione o riassunzione della causa (così anche Cass. 16 maggio 2012, n. 7676)”.**

**“La "perdita della capacità di stare in giudizio", cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa; e ricorrono qui tutte le ragioni per le quali il legislatore ha dettato la suaccennata disciplina dell'interruzione e dell'eventuale prosecuzione o riassunzione del giudizio, così da contemperare i diritti processuali del successore della parte venuta meno e quelli della controparte”.**

**ESTINZIONE IN  
PENDENZA DEL GIUDIZIO**

**INTERRUZIONE DEL  
PROCESSO**

**Può essere dichiarata SOLO  
da parte del DIFENSORE che  
ha proposto l'azione**

**La legittimazione sostanziale e  
processuale si trasferisce  
automaticamente in capo ai SOCI,  
ex art. 110 C.p.e.**

**ART. 299 C.P.C.**

**ART. 40 - D.Lgs. n. 546/92**  
**1. Il processo è interrotto se, dopo  
la proposizione del ricorso, si  
verifica:**  
**a) il venir meno, per morte o altre  
cause, o la perdita della capacità di  
stare in giudizio di una delle parti,  
diversa dall'ufficio tributario, o del  
suo legale rappresentante o la  
cessazione di tale rappresentanza;**

**Estinzione della società**

**DICHIARATA**

**ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**

**DICHIARATA**

**Soc. di persone o di capitali**

**NON  
DICHIARATA**

**INTERRUZIONE DEL PROCESSO**

**NON RIASSUMERE**

**RIASSUMERE**

**Art. 40, co.4 -  
D.Lgs. n. 546/92**

**VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RIASSUMERE O MENO**

**IPOTESI A - PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente della  
Riscossione - RIASSUNZIONE**

**IPOTESI B - PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente della  
Riscossione - NO RIASSUNZIONE**

**IPOTESI C - PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agenzia delle Entrate  
+ Agente della Riscossione - NO RIASSUNZIONE**

## **- IPOTESI A -**

**PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente della Riscossione  
RIASSUNZIONE**



### **IL SOCIO:**

- 1. Entro 6 mesi dalla dichiarazione di interruzione del processo presenta Istanza di trattazione al Presidente di sezione della Commissione Tributaria ex art. 43 - D.Lgs. n. 546/92;**
- 2. Conferisce una nuova procura al difensore da notificare alla controparte;**
- 3. Produrrà agli atti del giudizio copia del “Bilancio finale di liquidazione” e “Piano di riparto” dimostrando di non aver percepito dalla liquidazione alcuna somma di denaro e/o bene (confini della responsabilità);**
- 4. In conseguenza, chiederà al giudice di voler dichiarare la CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE per effetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio;**
- 5. La sentenza acquista “efficacia di giudicato” sostanziale (in caso di mancata impugnazione) sull’interesse alla prosecuzione del giudizio non sulla pretesa fatta valere. (Cass., SS. UU., sent. n. 1048/2000)**

**- IPOTESI A -**

**PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente della Riscossione  
RIASSUNZIONE**



**CRITICITA'**

**Il giudice, seppure errando (Cass., SS. UU., sent. 16412/2007), potrebbe decidere di integrare il contraddittorio nei confronti dell'A. E.**



**IN TALE IPOTESI**

**È importante che dalla documentazione prodotta dal socio in sede di riassunzione non sia evincibile alcuna delle responsabilità di cui all'art. 36 - Dpr. n. 602/73**

## **- IPOTESI B -**

**PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agente della Riscossione**

**NO RIASSUNZIONE**



### **CONSEGUENZE**

- 1. Il Presidente della Sezione con Decreto o la Commissione con Sentenza dichiara l'estinzione del processo per inattività delle parti, ex art. 45 - D.Lgs. n. 546/92;**
- 2. L'atto impositivo oggetto del giudizio rivive e diviene definitivo;**
- 3. L'Ente impositore potrà agire nei confronti dei soci, i quali potranno impugnare l'atto impositivo successivo notificatogli.**

**- IPOTESI C -**

**PARTI IN CAUSA: Società estinta + Agenzia delle Entrate +  
Agente della Riscossione**

**NO RIASSUNZIONE**



**SOLUZIONE PIU' INDICATA**

**Data la presenza in giudizio anche dell'A.E. sarebbe più opportuno non riassumere onde evitare che questa, attraverso la documentazione che il socio in caso di riassunzione dovrà produrre (IPOTESI A), possa verificare ed accertare le responsabilità di cui all'art. 36 - Dpr. n. 602/73.**

# QUINDI

**ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**

**DICHIARATA**

**Soc. di persone o di capitali**

**NON  
DICHIARATA**

**INTERRUZIONE DEL PROCESSO**

**NON RIASSUMERE**

**RIASSUMERE**

**Art. 40, co.4 -  
D.Lgs. n. 546/92**

**Estinzione del giudizio per  
inattività delle parti (art.  
45 - D.Lgs. n. 546/92)**

**SOC. DI  
PERSONE**

**SOC. DI  
CAPITALI**

**L'atto impositivo rivive e diviene  
definitivo.**

**L'A.E. potrà agire nei confronti  
dei soci, i quali potranno  
impugnare l'atto impositivo  
successivo notificato.**

**Art. 2312 C.C.**

**Art. 2495 C.C.**

**SENTENZA**

**ACCOGLIMENTO**

**RIGETTO**

**Estinzione della società**

**NON DICHIARATA**

**ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**

**Società di persone o di capitali**

**DICHIARATA**

**NON DICHIARATA**

**Né il giudice, né la controparte possono dichiarare o chiedere l'interruzione del processo**

**SENTENZA**

**Nei confronti della società**

**ACCOGLIMENTO**

**RIGETTO**

**QUINDI**

**INTERRUZIONE DEL  
PROCESSO**

**Società di persone o di  
capitali**

**DICHIARATA**

**NON DICHIARATA**

**RIASSUNZIONE**

**SENTENZA EMESSA NEI  
CONFRONTI DEI SOCI**

**SENTENZA EMESSA NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETA'**

**ACCOGLIMENTO**

**RIGETTO**

**ACCOGLIMENTO**

**RIGETTO**

**In caso di rigetto chi propone appello? In caso di accoglimento avverso chi deve essere proposto appello?**

# **PASSAGGIO AL GRADO SUCCESSIVO DEL GIUDIZIO**

## **PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali**

### **PASSAGGIO AL GRADO SUCCESSIVO DEL GIUDIZIO**

**"... le sezioni unite ritengono che l'esigenza di stabilità del processo, che eccezionalmente ne consente la prosecuzione pur quando sia venuta meno la parte, se l'evento interruttivo non sia stato fatto constare nei modi di legge, debba considerarsi limitata al grado di giudizio in cui quell'evento è occorso, in difetto di indicazioni normative univoche che ne consentano una più ampia esplicazione. Viceversa, è PRINCIPIO GENERALE, condiviso dalla giurisprudenza di gran lunga maggioritaria, quello per cui il giudizio d'impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della "GIUSTA PARTE" (si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760; Cass. 13 maggio 2011, n. 10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez. un. 18 giugno 2010, n. 14699; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783)".**

**- SEGUE -**

## **PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali**

**- SEGUE -**

**“Non appare davvero un onere troppo gravoso ... quello di svolgere, per chi intenda dare inizio ad un nuovo grado di giudizio, i medesimi accertamenti circa la condizione soggettiva della controparte che sono normalmente richiesti al momento introduttivo della lite. L'evento estintivo del quale qui si sta parlando, ossia la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale. Salvo impedimenti particolari ... non appare quindi ammissibile che l'impugnazione provenga dalla - o sia indirizzata alla - società cancellata, e perciò non più esistente, giacchè la pubblicità legale cui l'evento estintivo è soggetto impone di ritenere che i terzi, e quindi anche le controparti processuali, ne siano a conoscenza; e la necessaria visione unitaria dell'ordinamento non consente di limitare al solo campo del diritto sostanziale la portata delle suaccennate regole inerenti al regime di pubblicità, escludendone l'applicazione in ambito processuale, salvo che vi siano diverse e più specifiche disposizioni processuali di segno contrario (come accade per il verificarsi dell'evento interruttivo nell'ambito del singolo grado di giudizio)”.**

**- SEGUE -**

## **PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali**

**- SEGUE -**

**"In caso di violazione del principio appena ricordato, quando cioè l'impugnazione non sia diretta nei confronti della "giusta parte", o non provenga da essa, l'impugnazione medesima dev'essere dichiarata inammissibile. ... lungi dall'esservi incertezza sull'identità della parte, questa è ben chiara, ma accade che il giudizio sia stato promosso, oppure che in esso sia stata evocata, una parte (la società estinta) diversa da quella (i relativi soci) che quel giudizio avrebbero potuto promuovere, o che avrebbero dovuto esservi evocati. Non è, insomma, l'identificazione della parte del processo ad essere in gioco, bensì la stessa possibilità di assumere la veste di parte per l'autore o per il destinatario della chiamata in giudizio. Ed allora, ove tale possibilità di assumere la veste di parte faccia difetto, si è in presenza di un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo: donde l'inammissibilità dell'atto che lo promuove".**

**RICORSO**

**ACCOGLIMENTO**

**RIGETTO**

**APPELLO E/O  
RICORSO PER CASSAZIONE**

**“GIUSTA PARTE”**

**INAMMISSIBILITA' DELL'IMPUGNAZIONE:**

- Proposta DALLA società**
- Proposta CONTRO la società**

**L'IMPUGNAZIONE dell'A.E., a  
pena di inammissibilità, DEVE  
essere PROPOSTA CONTRO I  
SOCI**

**L'IMPUGNAZIONE DEVE essere  
proposta dai SOCI, a pena di  
inammissibilità, (NEI LIMITI  
DELLE LORO RESPONSABILITA')**

## **PRINCIPI DI DIRITTO**

**“Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per le quali i ricorsi sono stati portati all'esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti PRINCIPI DI DIRITTO:**

**“Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato”.**

## PRINCIPI DI DIRITTO

**“La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga **IN PENDENZA DI UN GIUDIZIO** del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.**

# **ESTINZIONE SOCIETA'**

## **EFFETTI SOSTANZIALI**

**PERDITA DELLA  
LEGITTIMAZIONE  
ATTIVA E PASSIVA**

**SUCCESSIONE IN  
CAPO AI SOCI dei  
rapporti attivi e  
passivi**

**Soc. di  
persone**

**Soc. di  
capitali**

**Artt.  
2312 C.c.  
2324 C.c.**

**Artt.  
2495 C.c.**

## **EFFETTI PROCESSUALI**

**Processi in corso**

**INTERRUZIONE  
DEL PROCESSO**

**DICHIARATA O  
MENO**

**RIASSUNZIONE O  
MENO**

**Sentenza nei  
confronti della  
società**

**Sentenza nei  
confronti dei  
soci**

**Passaggio al  
grado successivo**

**"GIUSTA  
PARTE"**

## GIURISPRUDENZA

**Cass., sent. 9 aprile 2013, n. 8596**

**“... la S.C. ha statuito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 cod. proc. civ., ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, e, se ritualmente evocati in giudizio, parti di questo, pur se estranei ai precedenti gradi del processo, (v. Cass. n. 9110/2012) .”.**

## **GIURISPRUDENZA**

**Cass., sent. 13 novembre 2013, n. 25507**

### **LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE**

“... tuttavia la Commissione tributaria regionale investita dall’appello proposto in data 6.12.2004 dall’ex liquidatore della società, estinta alla data 1.1.2004, bene avrebbe dovuto rilevare, proprio in applicazione dell’art. 2495 c.c., il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale del liquidatore; infatti il fenomeno successorio che si verifica con la estinzione della società di capitali (privata della capacità di stare in giudizio: Corte cass. SU 12.3.2013 n. 6070), come regolato dalla norma predetta, determina il trasferimento ex art. 110 c.p.c. delle obbligazioni della società direttamente ai singoli soci -che ne rispondono solo in quanto risultino attributari di diritti e beni in base al bilancio finale di liquidazione e soltanto nei limiti di quanto riscosso. Sicchè, in pendenza di lite, la legittimazione sostanziale e processuale viene acquistata ex art. 110 c.p.c. dai soci, nei cui confronti soltanto, pertanto, debbono essere proposte le eventuali impugnazioni

- Segue -

- Segue -

(cfr. Corte cass. III sez. 10.11.2010 n. 22830; id. V sez. 16.5.2012 n. 7676 che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo; id. SU n. 6070/2013 cit.; id. V sez. 6.6.2012 n. 9110 che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del socio, nel giudizio in cui era stata originariamente parte la società poi cancellata). Rimanendo esclusa pertanto una concorrente legittimazione processuale dell'ex liquidatore privato, a seguito della estinzione della società, del potere di rappresentanza di tale soggetto (e dunque anche del potere di conferimento della procura ad litem che se rilasciata deve ritenersi affetta da nullità: Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 29242 del 12/12/2008; id. V sez. ord. 3.11.2011 n. 22863),

- Segue -

- Segue -

non ricorrendo nel caso di specie la ipotesi di responsabilità diretta per colpa del liquidatore prevista dall'ultima parte dell'art. 2495 comma 2 c.c., nè la ipotesi speciale disciplinata dall'art. 36 comma 1 del Dpr n.602/1973 (responsabilità diretta -per il pagamento della imposta- del liquidatore che, durante la esecuzione delle operazioni di liquidazione, abbia ommesso di versare in tutto od in parte -in violazione della prelazione- le imposte sui redditi della persona giuridica: su cui vedi Corte cass. V sez. 13.7.2012 n. 11968).

Cessata la capacità processuale della società, l'appello proposto dal liquidatore avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal Giudice di appello ed il ricorso per cassazione proposto dalla Agenzia fiscale avrebbe dovuto essere proposto nei confronti dei soci e non della società cancellata (soggetto estinto), e neppure nei confronti dell'ex liquidatore cessato dall'incarico e privato del potere rappresentativo.

- Segue -

- Segue -

deve essere dichiarato inammissibile l'appello proposto da soggetto che al tempo era già decaduto dalla nomina di liquidatore e non poteva quindi rappresentare in giudizio un soggetto giuridico già estinto con la iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese.

## **GIURISPRUDENZA**

**Cass., sent. 15 gennaio 2014, n. 665**

### **SOCIETÀ SEMPLICE ESTINTA - GIUDIZIO IMPROCEDIBILE**

“Occorre preliminarmente evidenziare che l'Agenzia ha proposto l'odierno ricorso nei confronti della snc I. di A.A. e figli ancorché questa fosse stata cancellata, ... Ration per cui, dovendosi ritenere che tale cancellazione dovesse produrre effetti a far data dall'entrata in vigore della legge di riforma organica del diritto societario attuata dal D. Lgs n. 6 del 2003 -1 gennaio 2004-, ... e dunque in epoca anteriore alla proposizione del giudizio di appello promosso dall'Agenzia- risalente al 28 aprile 2005-, il procedimento in grado di appello non poteva essere iniziato a seguito della indicata cancellazione. Sulla base di tali argomenti la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell'art.382 c.p.c. perché il processo di appello non poteva essere proseguito.”

**INTERVENTO  
CORTE COSTITUZIONALE  
Ordinanza, 17 luglio 2013, n. 198**

# QUESTIONI CONTROVERSE

**EFFETTI  
SOSTANZIALI**

**PERDITA DELLA SOGGETTIVITA'  
GIURIDICA DELLA SOCIETA'**

**ALCUNA  
SUCCESSIONE IN  
CAPO AI SOCI**

**SUCCESSIONE IN  
CAPO AI SOCI**

**CORTE D'APPELLO DI MILANO  
Ordinanza, 18 aprile 2012**

**CORTE COSTITUZIONALE  
Ordinanza, 17 luglio 2013, n. 198**



**CORTE COSTITUZIONALE Ord., 17 luglio 2013, n. 198**

CORTE  
D'APPELLO  
DI  
MILANO

“per il giudice a quo - atteso che l’art. 2495 cod. civ. nulla dispone con riguardo alle liti pendenti e che «la legittimazione passiva del socio illimitatamente responsabile (di una s.a.s.) non pare riconducibile a un fenomeno di successione universale in locum et ius della società estinta [...] e neppure sembra ipotizzabile un fenomeno successorio di tipo “necessario”» - «difetterebbero [...] i presupposti di cui all’art. 110 c.p.c.», nonché quelli di una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ.”

“da ciò, deriverebbe la lesione degli evocati parametri [artt. 3, 24, 111, Cost. ndr], per l’impossibilità di identificare un successore nel processo e nella res litigiosa, giacché per effetto della volontaria cancellazione la società estinta potrebbe agevolmente sottrarsi alle obbligazioni e finanche impedire la valida interposizione di un gravame, provocando in tal modo la formazione del giudicato per inammissibilità dell’impugnazione rivolta ad un soggetto non più esistente”

CORTE  
D'APPELLO  
DI  
MILANO

"che, realizzatosi un evento interruttivo, la rimettente ritiene che resti da «stabilire se la notifica dell'atto di appello effettuata alla socia accomandataria valga a consentire la prosecuzione del giudizio di primo grado in sede di gravame, impedendo il formarsi di un giudicato; ovvero, più correttamente, se il socio accomandatario possa ritenersi "successore" della estinta società, con la conseguenza di assicurare una valida pronuncia in sede di appello sostitutiva, a tutti gli effetti, di quella pronunciata in primo grado nei confronti della società estintasi nelle more fra la sentenza di primo grado e la notificazione dell'atto di appello"

## **PRONUNCIA**

**“... dalla prospettazione della questione (con specifico riferimento alla interpretazione posta a premessa dei sollevati dubbi di incostituzionalità) e dalla formulazione del petitum, si APPALESANO GRAVI PROFILI DI INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE;**

**che la Corte d'appello fonda i sollevati dubbi di costituzionalità sull'assunto che ... «la legittimazione passiva del socio illimitatamente responsabile (di una s.a.s.) non pare riconducibile a un fenomeno di successione ... che, tuttavia, la non altrimenti motivata esclusione della configurabilità, nella specie, di una successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., ovvero dell'art. 111 cod. proc. civ. (che il giudice a quo fa derivare dalla «inaccettabilità di una concezione antropomorfa della soggettività giuridica, e delle società in particolare»), appare affermazione in sé indimostrata e, pertanto, inidonea a sottrarre il rimettente dal dovere di sperimentare la possibilità di dare alle norme impugnate un significato se possibile diverso, ...**

**- SEGUE -**

## **PRONUNCIA**

**- SEGUE -**

**che, d'altronde, le stesse sezioni unite civili della Corte di cassazione, nelle ricordate sentenze del 2010, sottolineano la «necessità, attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle norme, di una "soluzione unitaria" del problema degli effetti [evidentemente anche processuali] della iscrizione della cancellazione di tutti i tipi di società o imprese collettive, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società»;**

**che, peraltro, non solo l'ipotizzabilità, bensì la concreta praticabilità di una diversa interpretazione (nello stesso senso auspicato dalla rimettente) risulta essere operazione ermeneutica possibile, come confermato dalle sopravvenute pronunce con cui le sezioni unite civili della Corte di cassazione (12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6071), hanno affrontato lo stesso thema decidendum oggetto del presente scrutinio ...**

**- SEGUE -**

# PRONUNCIA

**- SEGUE -**

**che, infatti, le medesime sezioni unite, da un lato, osservano come «ipotizzare [...] che la volontaria estinzione dell'ente collettivo comporti, perciò, la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro di esso pendenti per l'accertamento di debiti sociali tuttora insoddisfatti significherebbe imporre un ingiustificato sacrificio del diritto dei creditori»; e, dall'altro lato, sottolineano come, «anche per non vulnerare il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.», «la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dal citato art. 2495 implichi, per l'appunto, un meccanismo di tipo successorio, che tale è anche se si vogliono rifiutare improprie suggestioni antropomorfe derivanti dal possibile accostamento tra l'estinzione della società e la morte di una persona fisica»;**

**- SEGUE -**



## PRONUNCIA

**- SEGUE -**

**che ancora, secondo il giudice di legittimità, «l'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio – sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società – consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. (come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110)», poiché «tale disposizione contempla, infatti, non solo la "morte" (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi "altra causa" per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo»; e che, «se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c. e segg., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci»; ...**

**- SEGUE -**

## **PRONUNCIA**

**- SEGUE -**

**... che ulteriore profilo di inammissibilità è rappresentato dalla specifica formulazione del petitum, diretto ad ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme de quibus, «nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato»;**

**- SEGUE -**

## PRONUNCIA

**- SEGUE -**

**che un tale intervento – che neppure si configurerebbe come soluzione costituzionalmente imposta, in considerazione della variegata configurabilità delle possibili ricadute della pronuncia sulla disciplina de qua – appare all'evidenza diretto a sterilizzare, sul piano processuale, gli effetti immediatamente estintivi della società derivanti dalla cancellazione ai sensi del nuovo testo dell'art. 2495 cod. civ., mediante un sostanziale ripristino del sistema anteriore alla riforma del 2003, per il quale (secondo la «unanime scelta ermeneutica dei giudici di legittimità» di allora) «la cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione di una società commerciale, di persone o di capitali [...] non produceva l'estinzione della società stessa, in difetto dell'esaurimento di tutti i rapporti giuridici pendenti facenti capo ad essa, per cui permaneva la legittimazione processuale di essa e il processo già iniziato proseguiva nei confronti o su iniziativa delle persone che già la rappresentavano in giudizio o dei soci, anche con riferimento alle fasi di impugnazione» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 4060 del 2010)**

**CHE, DI CONSEGUENZA, LA SOLLEVATA QUESTIONE È MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE”.**

**ESTINZIONE DELLA SOCIETA' IN  
PENDENZA DI GIUDIZIO**

**EFFETTI SOSTANZIALI**

**PERDITA DELLA SOGGETTIVITA' GIURIDICA DELLA SOCIETA'**

**CORTE COSTITUZIONALE**

**Ordinanza, 17 luglio 2013, n. 198**

**SI DETERMINA UN EVENTO  
INTERRUPTIVO DEL PROCESSO**

**SUCCESSIONE IN CAPO AI SOCI**

“sia pure connotato da caratteristiche sui generis, connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelle differenti tipologie di società”

**CORTE CASSAZIONE, Sent., nn. 6070, 6071, 6072/2013**



**UNA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 2495 C.C. NEI TERMINI RICHIESTI DALLA CORTE RIMETTENTE**



**Appare diretto a sterilizzare, sul piano processuale, gli effetti immediatamente estintivi della società derivanti dalla cancellazione ai sensi del nuovo art. 2495 c.c. mediante un sostanziale ripristino del sistema anteriore alla riforma del 2003 ... per cui permaneva la legittimazione processuale della società e il processo già iniziato proseguiva nei confronti del soggetto che la rappresentava, anche con riferimento alle fasi di impugnazione**

# **CASI PARTICOLARI**

# **FALLIMENTO E ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**

## **NORMATIVA**

### **REGIO DECRETO 16/03/1942 n. 267**

(come modificato dal D.Lgs., 9 gennaio 2006, n. 5)

#### **ART. 10 FALLIMENTO DELL'IMPREDITORE CHE HA CESSATO L'ESERCIZIO DELL'IMPRESA\***

***CO. 1 - Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.***

\* Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, a decorrere dal 16 luglio 2006.

## **PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali**

**CASS., SS.UU., sent. 12.03.2013, n. 6070**

**"La "perdita della capacità di stare in giudizio", cui dette norme alludono, è infatti inevitabile conseguenza della sopravvenuta estinzione dell'ente collettivo che sia parte in causa; ... Una sola eccezione va segnalata - ma si tratta, appunto, di un'eccezione, come tale destinata ad operare sono nello stretto ambito in cui il legislatore la ha prevista - con riguardo alla disciplina del fallimento. La possibilità, espressamente contemplata dalla L. Fall., art. 10, che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnazione continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro;**

**- SEGUE -**

## **PRINCIPI DI DIRITTO: Effetti processuali**

**- SEGUE -**

**ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava (si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547). E' una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi".**

**ESTINZIONE SOCIETA'**

**EFFETTI  
SOSTANZIALI**

**PERDITA DELLA CAPACITA'  
DI STARE IN GIUDIZIO**

**ECCEZIONE**

**R.D. n. 267/1942 - art. 10 - Fallimento  
dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa**

**DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO ENTRO 1 ANNO  
DALLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE  
IMPRESE**

**LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE: in capo alla società e per essa in  
capo al suo legale rappresentante**



## GIURISPRUDENZA

**CASS., sent. 30.05.2013, n. 13659**

**ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ FALLITA -  
CURATORE FALLIMENTARE - OMESSO VERSAMENTO DELLE  
IMPOSTE - RESPONSABILITÀ DEL CURATORE -  
NON SUSSISTE**

“Ci si deve dunque domandare se, in quali casi ed entro quali limiti il curatore (o l'amministratore giudiziale) possano essere considerati responsabili dell'omesso versamento di imposte e quindi tenuti, in proprio, al versamento ove queste pretese non vengano soddisfatte dall'attivo fallimentare. ... Ritiene il relatore che possa essere qui invocato, così come afferma il controricorrente, l'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo cui “ I liquidatori ...” ... Si tratta di una disposizione specifica che però enuncia ed esprime un principio generale: ciascuno risponde di un evento nella misura in cui ha concorso a cagionarlo. E presupposto essenziale perché si possa parlare di un concorso a determinare il mancato pagamento di un'imposta è che tale mancato pagamento sia effetto di un comportamento contra legem del curatore e non della mera incapacità dell'attivo.

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

**Solo ove un depauperamento dell'erario vi sia e sia dovuto ad un utilizzo contra legem del patrimonio fallimentare si potrà poi porre il problema se la ipotizzata responsabilità del curatore, venga meno a causa del controllo che le autorità giudiziarie competenti vengano esercitano sulla condotta del curatore. Occorre quindi, in primo luogo che nell'atto impositivo siano enunciate le circostanze che determinano il cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare (quali il "soddisfacimento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari"); e tali circostanze siano provate nel giudizio. Si vedano in proposito l'ordinanza n. 179 dell' 8 gennaio 2014 e la sentenza n. 10508 del 23 aprile 2008.**

**- SEGUE -**

**- SEGUE -**

Nel caso di specie, è certo che la cartella non conteneva alcuna enunciazione o motivazione in proposito, e dunque il ricorso deve essere, secondo il relatore, rigettato affermando il principio secondo cui ove la Amministrazione ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento (maturati o meno nel corso della procedura fallimentare) deve indicare nell'atto di addebito le ragioni che determinano tale responsabilità che deve nascere da un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare (ad esempio a seguito del pagamento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari); ponendo il curatore in condizione di esercitare le sue difese anche adducendo - se del caso- l'intervento determinante degli organi di controllo della procedura ■

**- SEGUE -**

**- SEGUE -**

Ciò in quanto, come è stato di recente affermato da questa Corte (sentenza n. 21564 del 20 settembre 2013): ... l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore sottolineando che l'atto di addebito rivolto al curatore deve assumere la veste di un avviso di accertamento e non di una mera cartella, in quanto la responsabilità del curatore nasce da addebiti che debbono essere specificamente enunciati.

## **GIURISPRUDENZA**

**CASS., sent. 30.05.2013, n. 13659**

### **LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE**

**“Con il primo motivo di ricorso si denuncia la falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., e la violazione della L. Fall., art. 10. Si deduce che la norma speciale contenuta nella legge fallimentare attribuisce ai creditori il potere di chiedere il fallimento della società, entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, nei confronti del liquidatore, che conserva a questi effetti la sua legittimazione processuale. IL MOTIVO È FONDATAO. Questa corte aveva già risolto il problema in esame, affermando, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, il principio che la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poichè, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c., (novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003),**

**- SEGUE -**

## **GIURISPRUDENZA**

**- SEGUE -**

**nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi della L. Fall., art. 10, che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo d'impugnazione è esperibile, L. Fall., ex art. 18, da parte di chiunque vi abbia interesse (Cass. 5 novembre 2010 n. 22547). Tale soluzione è ora avallata dalle sezioni unite, le quali, nel confermare la tesi dell'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, e nell'affermare che, con riguardo alle società di capitale, si verifica una successione a titolo universale dei soci nei debiti sociali limitatamente alle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione a norma dell'art. 2045 c.c.,**

**- SEGUE -**

## GIURISPRUDENZA

**- SEGUE -**

**hanno tuttavia ribadito l'eccezionalità della norma contenuta nella L. Fall., art. 10, che sanziona la sopravvivenza della società fallenda per un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Si osserva a questo riguardo che la possibilità, espressamente contemplata dalla L. Fall., art. 10, che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), nonostante la sua cancellazione dal registro".**

**VD. anche Cass., sent. 26 luglio 2013, n. 18138; Cass. sent. 13.09.2013, n. 21026**

**ULTERIORI CASI  
ESAMINATI DALLA  
GIURISPRUDENZA**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**TRIBUNALE DI VENEZIA, Sez. distaccata San Donà di Piave, sentenza  
4.10.2010**

### **CANCELLAZIONE SOCIETA' (S.N.C) DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE**

“La cancellazione dal registro delle imprese determina quindi l'estinzione di qualsiasi soggetto societario iscritto nel registro delle imprese, quantunque non risultino già esauriti tutti i rapporti in capo all'ente. ... La pronuncia delle Sezioni Unite è in questa sede pienamente condivisa, per la coerenza sistematica delle argomentazioni e per le esigenze di rispetto della funzione nomofilattica che essa assume. Orbene, nel caso di specie il titolo esecutivo è stato ottenuto da una società ormai estinta e da questa è stato posto alla base del precetto per cui è causa. La sentenza emessa nei confronti di un soggetto non più esistente, tuttavia, è non già semplicemente nulla, ma radicalmente inesistente.

**- SEGUE -**



**- SEGUE -**

Infatti "oltre all'ipotesi espressamente prevista dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. (mancanza della sottoscrizione del giudice), è possibile configurare altri casi di inesistenza della sentenza, tutte le volte che la stessa manchi di quel minimo di elementi o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato, come nell'ipotesi di pronuncia resa nei confronti di soggetto deceduto prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio. ... L'appello è stato proposto Degiampietro s.n.c., società che al momento dell'introduzione del giudizio di secondo grado risultava già cancellata dal registro delle imprese (la cancellazione è avvenuta in data 21.1.2005). In virtù della pronuncia sopra richiamata delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, dunque, l'appello è stato proposto da soggetto giuridicamente inesistente ed in favore di esso è stata adottata la sentenza costituente il titolo esecutivo oggi contestato. Il vizio che ha colpito la sentenza è pertanto quello della radicale inesistenza, con la conseguenza che lo stesso può essere fatto valere senza limiti temporali".

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**C.T.R. Venezia, sent. 12.11.2013, n. 86**

### **RISTRETTA BASE SOCIETARIA - NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO A SOCIETA' ESTINTA - NULLO L'ACCERTAMENTO EMESSO NEI CONFRONTI DEI SOCI**

"E' infatti evidente che la presunzione di attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società, presuppone logicamente che sussista un VALIDO accertamento, a carico della società, di ricavi non contabilizzati. Qualora ciò non avvenga, come nella fattispecie, per essere stati gli avvisi notificati l'8 luglio 2009 ad una società estinta il 6 giugno 2008, manca del tutto il presupposto per ogni accertamento nei confronti dei soci che, quindi, deve ritenersi insanabilmente nullo".

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**Cass., sent. 18.07.2013, n. 17564**

### **CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**"... dica codesta Ecc.ma Corte di cassazione se l'art. 2495 c.c. nella parte in cui prevede la estinzione della società trovi applicazione nel caso in cui la cancellazione della società dal registro delle imprese sia avvenuta a seguito di provvedimento del giudice del Registro delle imprese e se tale cancellazione determini la estinzione della società con efficacia irreversibile e ciò quand'anche sia mancata la fase di liquidazione e, di fatto, la società nel periodo successivo alla detta cancellazione, abbia proseguito la sua attività. ...**

**- SEGUE -**

# PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI

**- SEGUE -**

**... In linea interpretativa va sottolineato che questa Corte, già con le sentenze "gemelle" n. 4060, 4061, 4062/10 ... le Sezioni Unite con le sentenze "gemelle" n. 6070/13 e n. 6071/13 ... l'efficacia costitutiva della cancellazione, che è disposta dall'ufficio del R.I. sotto la sorveglianza del giudice, che attiene al controllo formale del procedimento, determinando la estinzione della stessa, configura un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni di essa si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali.**

**- SEGUE -**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**- SEGUE -**

**In virtù di questo autorevole dictum, quindi, la F.Ili D.N. s.r.l. in liquidazione non poteva proporre ricorso per cassazione, in quanto il proposto mezzo deve provenire, a pena di inammissibilità, dai soci della stessa.**

**In altri termini, una volta estinta, la società attrice o convenuta, ricorrente o resistente non può essere soggetto e protagonista della vicenda processuale che la riguarda. Pertanto, il ricorso proposto dalla F.Ili D.N. in liquidazione va dichiarato inammissibile".**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**Cass., sent. 8.08.2013, n. 18923**

### **CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE - ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ - ESECUZIONE FORZATA - OPPONIBILITÀ AI SOCI ACCOMANDANTI**

**“La questione da risolvere nel caso di specie è, invece, quella - ... - dell'efficacia del titolo esecutivo formato contro la società di persone nei confronti dei soci, quando la società si sia estinta prima che potesse essere avviata una qualsiasi azione esecutiva ai suoi danni. Si tratta quindi di fermare l'attenzione sull'estensione dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale (cui è assimilabile il lodo arbitrale esecutivo); in particolare, va indagato il fenomeno dell'esecuzione da intraprendersi non tanto e non solo nei confronti di un soggetto che non sia indicato nel titolo esecutivo, ma specificamente nei confronti di colui che sia succeduto nella situazione sostanziale dopo la formazione del titolo stesso, ex latere debitoris.**

**- SEGUE -**

## **PRONUNCIAMENTI GIURISPRUDENZIALI**

**- SEGUE -**

**... le Sezioni Unite, con la sentenza n. 6070/13, hanno dato al fenomeno dell'estinzione della società e del trasferimento dei debiti ... «un meccanismo di natura successoria» ... Per la successione avvenuta dopo la formazione del titolo, ma prima dell'inizio del processo esecutivo, vengono in considerazione le disposizioni degli artt. 475, comma secondo, e 477 cod. proc. civ. ... L'art. 477 cod. proc. civ. prevede e disciplina soltanto l'efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi. Non vi sono norme che regolino tale fenomeno successorio quando si verifichi per atto tra vivi (come nel caso della fusione societaria, ma anche -come si è detto- nel caso dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese) o a titolo particolare (nonché mortis causa a titolo particolare). ... La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che la portata dell'art. 477 cod. proc. civ. non sia limitata a quella risultante dalla lettera della norma.**

**- SEGUE -**

**- SEGUE -**

**... va affermato il seguente PRINCIPIO DI DIRITTO:<<la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall.). Pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento si sia verificato quando si sia definitivamente formato il titolo esecutivo giudiziale nei confronti della società, il titolo esecutivo contro quest'ultima ha efficacia contro i soci, ai sensi dell'art. 477 cod. proc. civ.. Nei confronti dei soci l'azione esecutiva può essere intrapresa, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; nel caso di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE cancellata dal registro delle imprese dopo la formazione del titolo esecutivo, l'azione esecutiva da parte del creditore sociale potrà essere direttamente intrapresa, sulla base del medesimo titolo, contro i soci accomandanti nei limiti della quota di liquidazione>>.**



**RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI  
DEI LIQUIDATORI,  
DEGLI AMMINISTRATORI E  
DEI SOCI EX ART. 36 - DPR. N. 602/73**

## **NORMATIVA**

### **Art. 36 - Dpr. n. 602/73 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI**

- 1. I LIQUIDATORI dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.**
- 2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli AMMINISTRATORI in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.**

# NORMATIVA

Gruppo Wolters Kluwer

**3. I SOCL o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal Codice civile.**

**4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli AMMINISTRATORI che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.**

**5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'Ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell' art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 .**

# ESEGESI DELLA NORMA

## RESPONSABILITA'

### LIQUIDATORI e AMMINISTRATORI

Commi 1, 2 e 4


**SE soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.**

**SE corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.**

### SOCI o ASSOCIATI

Comma 3

**SE hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro ... o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai liquidatori nei limiti del valore dei beni stessi**



## ESEGESI DELLA NORMA

↓ ↓ ↓  
**QUINDI**

**L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

**DEVE DIMOSTRARE**

***“il presupposto della responsabilità del socio e cioè che in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di attivo sia stata riscossa”***

**IN QUANTO A SEGUITO DELLA ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**

***“... non si realizza una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con il Fisco, dovendo questo accertare in capo ai soci i requisiti prescritti dalla legge per la responsabilità diretta”***  
**(Cfr. Cass., sent. 11.05.2012, n. 7327; Id. Cass., sent. n. 19732/2005)**

# **CODIZIONI DI APPLICABILITA'**

**ART. 36 - DPR. N. 602/73**

# **CONDIZIONI DI APPLICABILITA'**

**SI APPLICA ALLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI**

**SI APPLICA ALLE SOLE IMPOSTE SUI REDDITI (escluso IVA e IRAP):**

**Art. 19 - D.Lgs. n. 46/1999 - DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE SOLE IMPOSTE SUI REDDITI: "1. Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42/bis, 43/bis, 43/ter, 44 e 44/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi**

**EMISSIONE DI UN ATTO MOTIVATO DA NOTIFICARE AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 5 - Dpr. n. 602/73**

**ATTO EMESSO NEI CONFRONTI DELLA PERSONA FISICA (liquidatore, amministratori, soci) CHE E' INCORSA IN UNA DELLE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 36 - Dpr. n. 602/73**

## **CONDIZIONI DI APPLICABILITA'**

### **MOTIVAZIONE DELL'ATTO**

**Accertamento e prova da parte dell'Ufficio procedente della presenza di una delle responsabilità di cui all'art. 36 - Dpr. n. 602/73 - LEGITTIMAZIONE PASSIVA;**

### **ATTENZIONE**

**La motivazione può fare riferimento a quanto dovuto dalla società (estinta) SOLO in via meramente incidentale (PRESUPPOSTO)**

**Cass., sent. 14 aprile 2014, n. 8701**

**DEBITO DELLA SOCIETA' - EMISSIONE DI UN NUOVO  
MOTIVATO AVVISO DI ACCERTAMENTO**

**“Le somme indebitamente versate alla società costituiscono, in primo luogo, un debito della società stessa ... il debito della società può ovviamente riversarsi su coloro che hanno amministrato la società (o ne sono stati soci), occorre però un atto che giustifichi questo passaggio. E questo atto, se restiamo nell’ambito tributario in cui l’Amministrazione stessa ha incardinato la controversia, non può che essere un avviso di accertamento cioè un motivato provvedimento impositivo in cui si evidenzino le ragioni di questo “passaggio”; la mera iscrizione a ruolo è sufficiente quando è tenuto al rimborso il contribuente originario (o i suoi eredi diretti), non quando l’obbligazione si trasferisce su altri soggetti in quanto probabili percettori mediati delle somme, o amministratori responsabili delle stesse”.**

## **CONDIZIONI DI APPLICABILITA'**

**E' ESCLUSA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN CAPO AL LIQUIDATORE**

**ATTO DA NOTIFICARE AD OPERA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE COMPETENTE OVE HA SEDE IL DOMICILIO FISCALE DEL SOGGETTO NEI CONFRONTI DEL QUALE INTENDE AGIRE**

## **CONDIZIONI DI APPLICABILITA'**

### **ESISTENZA DEL DEBITO D'IMPOSTA IN CAPO ALLA SOCIETA' ALLA DATA DI ESTINZIONE:**

**"l'obbligazione legale prevista dalla più volte citata disposizione insorge allorquando ricorrono gli elementi oggettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione (o liquidata di fatto) e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute, vale a dire di imposte che abbiano acquisito i caratteri della certezza e della definitività". (Cfr. Cass., sent. 17/06/2002, n. 8685)**

### **CONDIZIONE NEI CONFRONTI DEL LIQUIDATORE E AMMINISTRATORI**



**CHE I RUOLI IN CUI SIANO ISCRITTI I TRIBUTI DELLA SOCIETÀ POSSANO ESSERE POSTI IN RISCOSSIONE E CHE SIA ACQUISITA LEGALE CERTEZZA CHE I MEDESIMI NON SIANO STATI SODDISFATTI CON LE ATTIVITÀ DELLA LIQUIDAZIONE MEDESIMA (Cfr. Cass., sent. 7327/2012; n. 11968/2012; Cass., SS.UU. sent. n. 2820/1985; n. 2766/78; Cass., sent. n. 2768/1989, n. 9688/1995, n. 8685/2002).**

## GIURISPRUDENZA

**CASS., sent. 8 gennaio 2014, n. 179**

### **Azione di responsabilità contro il liquidatore**

"... con il secondo motivo di impugnazione (centrato sul vizio di violazione ed errata applicazione dell'art.36 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito abbia sostanzialmente ritenuto che la responsabilità del liquidatore non sussista allorquando il credito vantato dall'Erario non fosse già divenuto definitivo al momento del deposito del bilancio finale di liquidazione. Il motivo appare fondato e da accogliersi. Ed invero, dalla non perspicua motivazione della decisione qui impugnata sembra doversi desumere che il giudicante ha ritenuto che sia condizione della responsabilità del liquidatore quella del previo "passaggio in giudicato" dell'accertamento all'atto del deposito del bilancio finale di liquidazione, così che il credito tributario si manifesti "certo e definitivo" all'atto in cui il liquidatore ha provveduto ad effettuare il riparto a favore dei creditori sociali.

- **SEGUE** -

**- SEGUE -**

Per contro, secondo l'indirizzo della Suprema Corte (si veda Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10508 del 23/04/2008) **la condizione della certezza legale del tributo (il cui onere di prova incombe sull'Ufficio) deve sussistere al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, nel mentre sul liquidatore incombe l'onere "di provare l'insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale) ovvero l'incertezza del debito stesso".**

Non essendosi il giudice del merito attenuto al predetto principio di diritto, **necessità restituire la lite al medesimo giudice del merito in funzione di giudice del rinvio...".**



## GIURISPRUDENZA

### **C.T. P. Reggio Emilia, sent. 22.2.2014, n. 111 DEBITO DELLA SOCIETA' ACCERTATO IN EPOCA ANTECEDENTE LA LIQUIDAZIONE**

"L'art. 36 cit., in sostanza la norma citata prevede una responsabilità sussidiaria di amministratori, liquidatori, soci per le imposte dovute dalla società: il che comporta, logicamente, che il debito tributario, di cui sono chiamati a rispondere i richiamati soggetti debba sussistere, o perché "dichiarato" o perché "accertato", anteriormente alla chiusura delle operazioni di liquidazione e dunque anteriormente alla cancellazione della società dal registro imprese con sua conseguente estinzione: ipotesi, questa, che non risulta verificata nella fattispecie concreta dedotta in giudizio; invero qui non risulta provato né un debito tributario "dichiarato" né un debito "accertato" dalla/alla Cooperativa anteriormente alla sua estinzione; né va detto ha alcuna valenza in questa sede, a tacer d'altro, a supporto della legittimità dell'atto impugnato, il richiamo all'art. 2495 c.c. posto che si è in presenza di una società a responsabilità limitata (cfr. cass. sent. sez.un. 6070/2014)".



# GIURISPRUDENZA

**CASS., sent. 13 luglio 2012, n. 11968**

**“... L'art. 36 cit., comma 3, ... nuovo art. 2495 c.c. ... Dal chiaro tenore testuale delle disposizioni tributarie e civilistiche, la responsabilità dei SOCI per le obbligazioni fiscali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo nelle varie fasi. Sicchè il Fisco, il quale voglia agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest'ultimo, e cioè che, in concreto, vi sia stata la distribuzione dell'attivo e che una quota di tale attivo sia stata riscossa (C. 19732/2005), ovvero che vi siano state le assegnazioni sanzionate dalla norma fiscale. Ne deriva che, una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali, non si realizza una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio con il Fisco, dovendo questo accertare in capo ai soci i requisiti prescritti dalla legge per la responsabilità diretta (cfr. art. 36 cit., penult. e ult. co.)”.** (ID. Cass., sent. n. 7327/2012; Cass., sent. n. 12149/2010; n. 10275/2008)

## GIURISPRUDENZA

**CASS., sent. 17.07.2014, n. 16332**

### **SOCIETA' DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEI SOCI**

**"Il primo motivo con cui si denuncia la violazione dell'art. 2267 c.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è fondato, essendosi da tempo stabilizzato l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte ... la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291 cod. civ., comma 1, per i debiti della società in nome collettivo (allo statuto normativo della quale occorre fare riferimento in caso di società di fatto avente ad oggetto lo svolgimento di attività commerciale per fine di lucro - cfr. art. 2249 c.c.) "opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato (quale soggetto passivo d'imposta), e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. - SEGUE -**

**- SEGUE -**

**Pertanto, una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, nè quella della cartella di pagamento, rimasta inadempita, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, ultimo periodo, impugnando congiuntamente gli atti presupposti" (cfr., con riferimento alle II.DD: Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 10533 del 08/05/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 10584 del 09/05/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 11228 del 16/05/2007; id. Sez. 5, Sentenza n. 10267 del 21/04/2008; con riferimento all'IVA: Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 19188 del 06/09/2006)".**

# **SINTESI ART. 36 - DPR. n. 602/73**

**ART. 36 - DPR. n. 602/73**

**LIMITE OGGETTIVO**  
**IRES**  
**Escluso IRAP - IVA**  
**SANZIONI (liquidatore)**

**LIMITE SOGGETTIVO**  
**Provata sussistenza della**  
**LEGITTIMAZIONE PASSIVA**  
**dell'ex liquidatore, amministratore**  
**e socio**

**LIMITE QUANTITATIVO**  
**Liquidatore e amministratori - co.**  
**1, 2 e 4**  
**Soci - co. 3**

**RAPPORTO TRA DISCIPLINA CIVILISTICA:  
ART. 2495 C.C.  
E DISCIPLINA TRIBUTARIA:  
ART. 36 - DPR. N. 602/73**

## **NORMATIVA**

### **Art. 2495 C.c. - Dpr. n. 602/73**

**"1. ... .**

**2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".**



## PRINCIPI DI DIRITTO

**CASS., SEZIONI UNITE, sent. 12 marzo 2013, n. 6070**

**“Il citato art. 2495, comma 2, ... stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. ... Un'analogha disposizione è dettata, per le società in nome collettivo, dal pure già citato art. 2312, comma 2, salvo che, in tal caso, pur dopo la dissoluzione dell'ente ma coerentemente con le caratteristiche del diverso tipo societario, non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci di società di capitali. La stessa regola si ripropone per la società in accomandita semplice, ma l'ultrattività dei principi vigenti in pendenza di società fa sì che, anche dopo la cancellazione, l'accomandante risponda solo entro i limiti della sua quota di liquidazione (art. 2324)”.**

**- SEGUE -**

**- SEGUE -**

**“Il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori (sembra dubitarne Cass. 13 luglio 2012, n. 11968, ma in base ad una motivazione in buona parte imperniata sulla disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, comma 3, operante solo nello specifico settore del diritto tributario)”.**

## CONFRONTO

### ART. 2495 C.C.

**I creditori sociali ... possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.**

### ART. 36 - DPR. n. 602/73

**I SOCI o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal Codice civile.**

## **DOPPIO BINARIO**

### **PROCESSUALE**

### **RESPONSABILITA' CIVILISTICA**

**Art. 2312 e  
2324 C.c.**

**Per i soci che eventualmente riassumo non opera la limitazione di responsabilità di cui godono i soci delle società di capitali**

**Art. 2495 e  
2324 C.c.**

**I soci, in caso di riassunzione, indicheranno, quale nuovo perimetro della pretesa tributaria, l'ammontare delle somme, eventualmente, riscosse in base al bilancio finale di liquidazione**

### **AZIONE ULTERIORE**

### **RESPONSABILITA' TRIBUTARIA**

**Art. 36 - Dpr. n. 602/73**

**L'A.F. con atto motivato e notificato ex art. 60 - Dpr. n. 600/73, accerta le responsabilità:**

- 1. del liquidatore e degli amministratori;**
- 2. dei soci circa:**
  - assegnazione nei **DUE** periodi precedenti la messa in liquidazione di denaro o beni sociali;
  - assegnazione **DURANTE** il periodo della liquidazione di beni sociali;
- 3. quota percepita in base al piano di riparto in sede di bil. finale di liqu.**

**DEBITI CIVILI**

**Art. 2495 C.C.**

**DEBITI TRIBUTARI**

**IMPOSTE ACCERTATE**

**IMPOSTE DOVUTE**

**Art. 2495 C.C.**

**Art. 36, co. 3 - Dpr. n. 602/73**

di norma

**A.A. notificato alla società**  
**A.A. notificati ai soci**

**Estinzione della società PRIMA della notif. dell'A.A.**

**Estinzione della società DOPO la notif. dell'A.A.**

**Rispetto all'Art. 2495 C.C.**

**RESPONSABILITA' PIU' AMPIA**

**Si estende anche a quanto percepito negli ultimi due anni precedenti alla messa in liquidazione**

**RESPONSABILITA' RIDOTTA**

**Si applica alle sole imposte sul reddito**

**Estinzione della società  
PRIMA della notif.  
dell'A.A.**

**L'A.E. non interesterà più l'avviso di accertamento alla società estinta (posto che altrimenti l'avviso sarebbe totalmente inesistente), ma emetterà l'atto impositivo direttamente nei confronti dei soci, in quanto "eredi" dei debiti sociali ai sensi dell'art. 2495 c.c.**

**Estinzione della  
società DOPO la notif.  
dell'A.A.**

**SE PENDENTE IL GIUDIZIO  
SE DICHIARATA**

**Il processo tributario incardinato dalla società successivamente cancellata dal registro delle imprese proseguirà nei confronti dei soci, i quali "erediteranno" la posizione processuale dell'ente giuridico ai sensi dell'art. 110 C.p.c.**

## DEBITI TRIBUTARI

**IMPOSTE ACCERTATE**

**Art. 2495 C.C.**

Estinzione della società PRIMA della notif. dell'A.A.

+

Estinzione della società DOPO la notif. dell'A.A.

Non può operare

**Art. 36, co. 3 - Dpr. n. 602/73**

**IMPOSTE DOVUTE**

### **PRESUPPOSTO/LIMITE**

Si applica solo nel caso di accertamenti già divenuti definitivi in capo alla società, PRIMA che intervenga la sua estinzione.

È, dunque, necessario il previo consolidamento dell'obbligazione tributaria in capo alla società: mancata impugnazione dell'avviso di accertamento o processo tributario conclusosi con una sentenza passata in giudicato (nella norma si legge "imposte dovute")



**Art. 36, co. 3 - Dpr. n. 602/73**



**NON OPERA SE:**

- ✓ la società si estingue **PRIMA** del consolidamento dell'avviso di accertamento, poiché non si giungerebbe mai la definitività della pretesa tributaria;
- ✓ la società è già estinta, poiché l'A.F. non potrà più notificare alcun avviso di accertamento all'ente giuridico estinto.



**PER CUI**

**Art. 2495 C.C.**

**ART. 36, CO. 3 -  
DPR. N. 602/73**

**PER QUANTO TEMPO ANCORA  
CONTINUARE A MANTENERE IN “AGONIA”  
LA SOCIETA’?**

# **SINTESI**


**CANCELLAZIONE DAL REGISTRO  
DELLE IMPRESE**




**ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**



**PERDITA DELLA PERSONALITA' E/O SOGGETTIVITA'  
GIURIDICA DELLA SOCIETA'**



**ATTI  
IMPOSITIVI**



**GIUDIZI PENDENTI**



## ATTI IMPOSITIVI

Gruppo ↓ Wolters Kluwer

ormazione

### **NULLO:**

- **A.A. intestato a una società cancellata dalla CCIAA;**
- **CART. PAG.TO portante ruolo intestato alla società cancellata dalla CCIAA**

**LEGITTIMATO AD IMPUGNARE E' COLUI CHE HA INTERESSE/ RICEVUTO L'ATTO (SOCIO CONSEGNAARIO E/O EX LIQUIDATORE se EX SOCIO unitamente a tutti i soci)**

## GIUDIZI PENDENTI

**INTERRUZIONE DEL PROCESSO**

**SUCCESSIONE IN CAPO AI SOCI**

**RIASSUNZIONE**

**SOC. DI CAPITALI  
Art. 2495 c.c.**

**SOC. DI PERSONE**

**A.A.  
ex ART. 36 -  
DPR. n. 602/73**

**SENTENZA**

**APPELLO**

**"GIUSTA PARTE"**

# **CASI STUDIO**

**ESTINZIONE S.R.L. UNIPERSONALE  
SOTTOPOSTA AL REGIME FISCALE DI  
TRASPARENZA**

## **FATTISPECIE e QUESITO**

- **S.r.l. Unipersonale;**
- **Società tassata mediante regime fiscale di trasparenza a seguito di opzione effettuata ex art. 4 - D.M. 23.04.2004; artt. 115, co. 5 e 116 - T.U.I.R.;**
- **Società estinta in pendenza di giudizio;**
- **Liquidazione della società senza alcun piano di riparto;**
- **Giudizio di primo grado vertente su una cartella di pagamento 36/bis - Dpr. n. 600/73, anno d'imposta 2008;**
- **Controparte solo l'Agente della Riscossione;**
- **Estinzione della società dichiarata, con memoria, in giudizio;**
- **Il giudice di prime cure disponeva l'interruzione del processo ex art. 40 - D.Lgs. n. 546/92.**
- **SI PONE LA QUESTIONE SE CONVenga O MENO RIASSUMERE IL PROCESSO DA PARTE DELL'EX SOCIO UNICO.**

# **FATTISPECIE GIURIDICA**

**ART. 2462 C.C. - Responsabilità patrimoniale limitata**



**ECCEZIONI/TASSATIVE**



**ART. 2462, co. 2 C.C. - INSOLVENZA SOCIETARIA**

- a) Omesso versamento dei conferimenti ex art. 2464 c.c.;**
- b) Omesso adempimento degli oneri pubblicitari ex art. 2470 c.c. (mancato deposito presso il Reg. Imprese della dichiarazione attestante le generalità dell'unico socio)**



**Responsabilità patrimoniale illimitata - sussidiaria - l'obbligazione del socio si affianca a quella societaria (il debito rimane della società)**

# FATTISPECIE FISCALE

## ART. 115 - 116 T.U.I.R.

**PRESUPPOSTO SOGGETTIVO** (piccola trasparenza - art. 116 T.U.I.R.): **ristretta base societaria interamente partecipata da persone fisiche con un numero di soci non superiore a dieci;**

**PRESUPPOSTO OGGETTIVO** (piccola trasparenza - art. 116 T.U.I.R.): - **volume di ricavi non superiore a € 7.500.000** (soglia prevista per l'applicabilità degli studi di settore)

## EFFETTI

**II.DD. - sono imputate in capo ai soci**  
**IVA, IMU, IRAP - sono imputate in capo alla società**

## **VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO**

- **PARTI DEL GIUDIZIO: Società estinta + Agente della Riscossione;**
- **Rischio, non temuto, che il giudice integri il contraddittorio in favore dell'Agente delle Entrate seppure si verta in un chiaro caso di litisconsorzio facoltativo (Cass., SS. UU., sent. 16412/2007);**
- **Liquidazione della società senza alcun piano di riparto;**
- **Non vi è stata alcuna distribuzione di denaro o beni di qualsiasi natura a favore del socio unico (responsabilità ex art. 36 - Dpr. n. 602/73);**
- **In base al regime della tassazione per trasparenza permangono in capo alla società solo gli adempimenti riguardanti le imposte indirette;**
- **Nel caso in cui l'A.E. decidesse di agire ai sensi dell'art. 36 - Dpr. n. 602/73, l'attività accertativa soggiace ai termini decadenziali dell'art. 43 - Dpr. n. 600/73.**

# **VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO**



**NON RIASSUMERE**



**EFFETTI**



- **ESTINZIONE DEL GIUDIZIO per inattività delle parti (art. 45 - D.Lgs. n. 546/92);**
- **II TITOLO (RUOLO portato dalla cartella di pagamento impugnata) diviene DEFINITIVO nei confronti della società estinta;**



# **VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO**

↓  
- **Ai fini del recupero del credito l'AGENTE DELLA RISCOSSIONE potrebbe:**

**A) Notificare l'Intimazione di pagamento, essa andrà impugnato facendo rilevare la nullità del medesimo per:**

**I)** Difetto di motivazione della Intimazione di pagamento in violazione degli artt. 7 e 17 L. n. 212/2000, in quanto il ruolo da essa portato, ormai divenuto definitivo, è stato emesso e notificato nei confronti dell'estinta società e non anche dell'ex unico socio, nonché nullità derivata in violazione degli artt. 24 e 97 Cost.;

**II)** Nullità del titolo (ruolo) in quanto esso si è consolidato (è divenuto definitivo) nei confronti di un soggetto ormai non più esistente (Società estinta) e non anche del socio-erede;

**III)** Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;

**IV)** Impossibilità di imputare la pretesa erariale afferente ad IVA e/o IRAP nei confronti dell'ex unico socio.

# **VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO**



- **Ai fini del recupero del credito l'AGENTE della RISCOSSIONE potrebbe:**
- B) Iniziare la PROCEDURA ESECUTIVA, ex art. 50 - Dpr. n. 602/73, nei confronti del socio unico, il quale potrebbe ricorrere all'opposizione all'esecuzione (art. 615 C.p.c.) e/o agli atti esecutivi (art. 617 C.p.c.):**
  - **OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE (art. 615 C.p.c.): ha ad oggetto l'“*an*” dell'azione esecutiva, la parte può contestare l'esistenza, la validità e la sussistenza del titolo esecutivo e la pignorabilità dei beni;**
  - **OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 616 C.p.c.): attiene al “*quomodo*” (*come*) del procedimento, afferente ai vizi formali degli atti preliminari all'azione esecutiva (tra cui il titolo ed il precetto) e i vizi della loro notifica (omessa previa notifica del titolo esecutivo - nullità derivata)**



# **VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO**

**ATTENZIONE** in ambito tributario all'art. 57 - Dpr. n. 602/73: *«... le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni»* nonché quelle *«... regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo»*

**QUINDI**

**AGENTE DELLA RISCOSSIONE** **notifica il**  
**PIGNORAMENTO:**

**i soci-eredi potranno impugnare l'atto esecutivo potendo dedurre, quali vizi, esclusivamente l'impignorabilità del bene o il difetto di motivazione (ma non anche la regolarità formale del titolo o un vizio della sua notificazione)**

# **VALUTAZIONE CIRCA LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO**

**AGENTE DELLA RISCOSSIONE notifica l'AVVISO DI VENDITA:**

**i soci-eredi resterebbero assolutamente privi di tutela giurisdizionale, in quanto alla luce del richiamato art. 57, l'unico atto ad essere opponibile è il pignoramento ma non anche l'avviso di vendita**

## **GIURISPRUDENZA**

C.T.P. Reggio Emilia, sent. 17.04.2013, n. 98; Cass. SS. UU., sent. n. 13357/2008; Cass. SS. UU., sent. n. 9840/2011; Cass. SS. UU., sent. n. 4636/2007

**Giurisdizione del Giudice tributario, il ricorrente può eccepire l'inesistenza del diritto dell'Agente della Riscossione a procedere alla esecuzione forzata stante la carenza di un valido titolo esecutivo quale conseguenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento).**

**VALUTAZIONE  
DELL'ESTINZIONE DI UNA SOCIETA'  
DI PERSONE  
SOTTOPOSTA A VERIFICA FISCALE**

## **FATTISPECIE e QUESITO**

- **S.n.c. composta n. 2 soci;**
- **Sottoposta a verifica della GdF di Catania è destinataria di un P.V.C. dal quale emerge l'esistenza di ricavi non dichiarati per l'anno d'imposta 2009.**
- **SI PONE LA QUESTIONE SE CONVENGA O MENO PROCEDERE ALL'ESTINZIONE DELLA SOCIETA' NELL'ATTESA CHE L'A.E. EMETTA E NOTIFICHI L'A.A..**

# **FATTISPECIE GIURIDICA**

**ART. 2291 C.C. - Autonomia patrimoniale imperfetta**



**Soci solidalmente e illimitatamente responsabili con la società** per il credito vantato con l'Amministrazione finanziaria



**ESTINZIONE DELLA SOCIETA' DI PERSONE**



**Cass., SS.UU., sentt. nn. 4060, 4061, 4062/2012; sentt. nn. 6070, 6071, 6072/2013; C. Cost., ord. n. 198/2013**



“le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali”

**ART. 5 T.U.I.R. - Tassazione per trasparenza**



**Regime naturale per le società di persone**



**EFFETTI**



**II.DD. - sono imputate in capo ai soci**

**IVA, IMU, IRAP - sono imputate in capo alla società**

# **FATTISPECIE PROCESSUALE**

## **LITISCONSORZIO TRA SOCIETA' E SOCI**



**Art. 14 - D.Lgs. N. 546/92**



**Cass., SS.UU., sent. n. 14815/2008; SS.UU., sent. n. 1057/2007; Cass., ord. 4.05.2012, n. 6711; sent. 3.09.2013, n. 20215; sent. 25.03.2011, n. 6935; sent. 17.02.2010, n. 3703; sent. 18.05.2009, n. 11458**



**LITISCONSORZIO NECESSARIO ORIGINARIO**

# **ACCERTAMENTO SOCIETA' DI PERSONE**

## **LITISCONSORZIO TRA SOCIETA' E SOCI**

**Art. 40 - Dpr. n. 600/73**

*“Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. 29-9-1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. ...”*

**NEL CASO SPECIFICO L'A.F. PROCEDERA'**

- 1. NOTIFICA A.A. PRINCIPALE ALLA SOCIETA'**
- 2. NOTIFICA A.A. DERIVATI AI SOCI**

# **VALUTAZIONE CIRCA L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**

**ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**



**L'A.F. PROCEDERA'**



**1. NOTIFICA A.A. PRINCIPALE ALLA SOCIETA'** **che si è ESTINTA**, non potendo agire, sarà onere del consegnatario dell'atto, presumibilmente uno dei soci, unitamente agli altri soci, impugnare tale avviso di accertamento contestandone:

**I)** nullità per difetto di legittimazione passiva della società nonché per violazione dell'art. 21 septies della L. n. 241/1990;

**II)** nullità per inesistenza giuridica della notifica poiché: 1) effettuata nei confronti di un soggetto giuridico non più esistente, 2) in mani di un soggetto che, al tempo della notificazione, non aveva alcun rapporto di rappresentanza organica con la società, perché estinta.

# **VALUTAZIONE CIRCA L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**

**IN CASO DI ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**



**L'A.F. PROCEDERA'**



## **2. NOTIFICA A.A. DERIVATI AI SOCI**

I soci impugnerebbero autonomamente gli atti loro intestati e notificati contestandone:

- I) eventuali vizi esterni all'atto impugnato: difetto di notifica, difetto di legittimazione attiva;
- II) la nullità per difetto di motivazione poichè scaturenti da un atto nullo (avviso di accertamento intestato alla società e notificato ad un soggetto non più esistente);
- III) la pretesa tributaria nel merito.

# **VALUTAZIONE CIRCA L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA'**

**CONSEGUE**

**LITISCONSORZIO NECESSARIO ORIGINARIO**

**Dalla decisione relativa alla fondatezza e legittimità dell'accertamento del maggiore reddito accertato in capo alla società, dipenderà quindi l'esito dei processi relativi ai soci.**

**L'A.A. intestato alla società estinta è nullo (art. 21/septies - Lg. n. 241/90)**

**SARANNO PER L'EFFETTO NULLI ANCHE GLI ACCERTAMENTI EMESSI NEI CONFRONTI DEI SOCI**

# **STRATEGIE DIFENSIVE**

## **ATTO IMPOSITIVO EMESSO NEI CONFRONTI DI SOCIETA' ESTINTA**

## STRATEGIE DIFENSIVE

**LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE:** Cass., sent. n. 28187/2013 - il ricorso, anche se proposto da soggetto privo di legittimazione attiva, in quanto ex liquidatore, è comunque *"ammissibile unicamente per la rilevanza "ex officio" della nullità della cartella di pagamento"*.

**INTERESSE AD IMPUGNARE:** Cass., SS.UU., sent. n. 28187/2013 - *"Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente società, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali"*

## **STRATEGIE DIFENSIVE**

### **IN DIRITTO**

#### **I. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21 - SEPTIES DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990**

I ricorrenti Sig.ri ....., avendone tutto l'interesse (come ampiamente evidenziato in fatto) rilevano e fanno rilevare il difetto di legittimazione passiva della società indicata in relazione all'atto impugnato, essendo stata la stessa, in data ... , cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta. (Cfr. Visura Camerale ordinaria società di capitali - all. sub n. ...)

## **STRATEGIE DIFENSIVE**

### **II. NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA.**

**Siccome:**

**- EFFETTUATA NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO GIURIDICO  
NON PIÙ ESISTENTE;**

**- IN CAPO AL SIG. ... , SOGGETTO CHE, AL TEMPO DELLA  
NOTIFICAZIONE, NON AVEVA ALCUN RAPPORTO DI  
RAPPRESENTANZA ORGANICA CON LA SOCIETÀ ESTINTA.**

**CARTELLA DI PAGAMENTO  
PORTANTE RUOLO EMESSO IN CAPO  
ALL'EX LIQUIDATORE  
PER DEBITI DELLA SOCIETA' ESTINTA**

**IN DIRITTO**

**I. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 36, COMMI 1 E 5 - DPR. N. 602/1973 PER L'INESISTENZA DEL TITOLO LEGITTIMANTE L'AZIONE DI RISCOSSIONE.**

**Nella motivazione della cartella di pagamento impugnata vengono richiamati, quali titoli legittimanti l'iscrizione a ruolo a carico del Sig. C., due avvisi di accertamento (atto: RJ.../2009 e RJ.../2009), con l'indicazione che trattasi di "iscrizione a ruolo del 50% a carico del Sig. C. V. nella qualità di liquidatore della ... SRL ..., responsabile del debito tributario di cui al presente accertamento, ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973".**

**Quanto precede traduce l'illegittimità dell'intrapresa azione di riscossione a carico del Sig. C. V., quale liquidatore della Società ... S.r.l., non essendo mai stato destinatario, a proprio nome, di alcun avviso di accertamento ("atto motivato" previsto espressamente dall'art. 36, co. 5 - Dpr. n. 602/73), con il quale siano state accertate responsabilità dalle quali discenderebbero, a suo carico, obbligazioni tributarie, quale liquidatore della Società ... S.r.l., nei termini indicati dall'art. 36 - Dpr. n. 602/1973.**

**II. NULLITÀ DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE (APPARENTE MOTIVAZIONE) IN PATENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 17 - LEGGE N. 212/2000, DELL'ART. 8 - D. LGS. N. 32/2001, NONCHÉ DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE.**

**La cartella di pagamento impugnata è illegittimità poichè:**

- motivata per relationem richiamando, in maniera del tutto inconferente, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di un soggetto giuridico diverso (la società ... s.r.l., società estinta peraltro) dalla persona fisica, Sig. C. V., ancorchè liquidatore della Società accertata;**
- richiama come norma di assunzione l'art. 36 - D.P.R. n. 602/1973, riguardante la responsabilità dei liquidatori, senza che tale responsabilità sia mai stata accertata dall'Ufficio Impositore nei termini indicati dal co. 5 dell'art. 36 ripetutamente richiamato.**



# **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**



**L'ESTINZIONE DELLA SOCIETA', CANCELLATA DAL  
REGISTRO DELLE IMPRESE, NON DA LUOGO A FENOMENI  
SUCCESSORI**



**Cass., SS.UU., sentt. nn. 6070-6071-6072/2013**  
**C. Cost., ord. n. 198/2013**  
**SUCCESSIONE**

deriva, non da un'approfondita analisi dei dati normativi sostanziali quanto, piuttosto, dalla erronea considerazione circa la mancanza di protezione del diritto di difesa dei creditori sociali "insoddisfatti" a scapito degli ex soci



**IN REALTA'**





**Artt. 2312 - 2322 - 2495 C.C.**

**Art. 36 - Dpr. n. 602/73**

**RESPONSABILITA'**

I dati normativi non consentono affatto l'inquadramento della disciplina cui trattasi in termini di fenomeno successorio tra società cancellata ed estinta e i relativi soci.



**CASSAZIONE** - disciplina gli effetti dell'estinzione post-liquidativa delle società in termini di subentro successorio nella titolarità dei rapporti da un soggetto ad un altro.

**LEGISLATORE** - statuisce una varietà di responsabilità per i soggetti (liquidatori e soci) coinvolti nella liquidazione.





**Cass., SS.UU., sentt. nn. 6070-6071-6072/2013**  
**C. Cost., ord. n. 198/2013**  
**SUCCESSIONE**

**FORZATURA**

**Artt. 2312 - 2322 - 2495 C.C.**  
**Art. 36 - Dpr. n. 602/73**  
**RESPONSABILITA'**

**CHE SENSO AVREBBE STATUIRSI “*Ferma restando l’estinzione della società ... fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione ...*” SE I SOCI DI UNA S.R.L. SUBENTRASSERO, NEI LIMITI DELLE AZIONI O QUOTE DI PERTINENZA, NEI RAPPORTI DELLA SOCIETÀ ESTINTA?**



**COMUNQUE**



**Fino a quando non viene chiesta e disposta la cancellazione/estinzione della società nessun fenomeno successorio può riverberare effetti negativi nei confronti dei soci.**

# **POSSIBILI SCENARI FUTURI**

**BOZZA DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI, parrebbe stabilire una modifica all'art. 2495 C.c., nei termini che seguono:**

**“ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”**

**NON POCHE LE CONSEGUENZE, PRIMA FRA TUTTE, DALLA BOZZA DEL DECRETO NON EMERGE ALCUNA DISPOSIZIONE RELATIVA AL PERIODO DI OPERATIVA' DELL'EVENTUALE MODIFICA E IN CONSEGUENZA ALLA FASE TRANSITORIA.**